

Comune di
Via Roma, 167
29010 (PC)

OGGETTO: Richiesta di accesso in materia di appalto.

La ditta non aggiudicataria di una gara di appalto per l'affidamento del servizio di assistenza alunni disabili presso le scuole primarie e secondarie del Comune di (PC) ha presentato domanda di accesso (mediante visione ed estrazione di copie) ai documenti afferenti alla offerta della ditta risultata aggiudicataria.

Il Comune chiede se l'istanza possa essere accolta nonostante la stessa sia stata presentata priva di motivazione e la ditta controinteressata abbia espresso la propria opposizione atteso che, come prescritto dalla normativa in vigore (in particolare, art. 13, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163/2006), gli elaborati costituenti il progetto tecnico organizzativo del servizio oggetto dell'appalto sono frutto di consolidate ricerche ed opera d'ingegno e costituiscono segreto tecnico-industriale.

In merito la Commissione rileva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 10, legge n. 241/90, il partecipante ad un procedimento ha pieno diritto ad accedere agli atti dello stesso procedimento senza necessità di dimostrare la titolarità di un interesse diretto e concreto e senza che la sua istanza sia motivata trattandosi di c.d. accesso endoprocedimentale.

Ai sensi, poi, della disposizione contenuta nell'art. 10, TUEL per i cittadini-residenti (e per le ditte, aventi o meno personalità giuridica, con sede legale nel territorio comunale) l'istanza di accesso agli atti amministrativi dell'Ente locale non è subordinata ad alcuna motivazione.

Una motivazione, "qualificata" dalla necessità di accedere alla documentazione per la difesa in giudizio della propria posizione giuridica, è, invece, richiesta, in generale (art. 24, comma 7, legge n. 241/90) per prevalere sulla tutela alla riservatezza e, più specificamente (art. 13, comma 6, d.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici), per rendere possibile l'accesso ad elaborati allegati dell'offerta di gara "che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

Nella specie, pertanto, il difetto di motivazione opererebbe solo se la ditta istante non avesse sede legale nel territorio comunale e se gli elaborati allegati alla originaria offerta della ditta aggiudicataria contenessero davvero segreti tecnici e/o commerciali.

Ma questa è una valutazione che è in grado di fare solo il Comune interessato (che è in possesso della relativa documentazione) che, nel caso in cui non si convinca della ragionevole esistenza di segreti tecnici e/o commerciali, dovrà accogliere la domanda di accesso in questione.

Comune di Cossoine
dr.ssa
Segretario Comunale
Via Vittorio Emanuele, 14
07010 COSSOINE (SS)

OGGETTO: Nuovo Regolamento generale per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nuovo Regolamento per il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Esaminati i due Regolamenti in oggetto, questa Commissione osserva quanto segue.

Come è noto, sotto il profilo della legittimazione all'accesso di atti di amministrazioni centrali dello Stato, la legge n. 241/90 e s.m.i. prevede (art. 22, comma 1, lett. b) che essa spetti soltanto ai soggetti titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. Per la legittimazione all'accesso di atti di amministrazioni locali, invece, l'art. 10, TUEL non stabilisce nessuna condizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area (non precisata) di atti il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è differibile nei casi previsti da un apposito regolamento a tutela della riservatezza.

Per quanto riguarda, poi, i consiglieri comunali l'art. 43, TUEL facoltizza gli stessi a chiedere (e ottenere) qualunque documento o informazione che sia riferibile all'esercizio del proprio mandato con l'unica esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, anche con riferimento alla ragione esplicativa della relazione di strumentalità del richiesto accesso con le funzioni consiliari, e che le stesse non abbiano carattere emulativo e non aggravino eccessivamente, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità dell'amministrazione locale.

Tali essendo i principi direttivi delle disposizioni di legge e della consolidata giurisprudenza, ritiene questa Commissione che vadano espunti o corretti nei due testi regolamentari trasmessi quei passaggi normativi che non appaiano coerenti con l'operatività di detti principi, e precisamente:

A – Regolamento generale per l'esercizio del diritto di accesso.

Art. 3: nel terzo e quarto comma vanno eliminate le espressioni che ricollegano il diritto di accesso del cittadino alla titolarità di un interesse giuridicamente rilevante e alle ragioni esposte a sostegno della richiesta di accesso;

Art. 6: il riferimento all'art. 22 della legge n. 241/90, che subordina il diritto di accesso alla presenza di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è anch'esso errato. L'art. 22, legge n. 241/90 non si applica agli Enti locali per i quali, come ricordato, vige l'art. 10 del TUEL che non richiede al soggetto istante la titolarità di una posizione giuridica qualificata e, conseguentemente, l'ammissibilità della domanda di accesso non è subordinata ad alcuna specifica motivazione;

Art. 7: da quanto osservato in merito all'art. 6 deriva che è improprio introdurre la tipologia dei documenti accessibili senza motivazione;

Art. 10: all'ultimo comma, l'informazione al cittadino circa la tutela giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di accesso deve essere completata con il riferimento anche alla facoltà di attivare la tutela amministrativa ex art. 25, comma 4, legge n. 241/90 (Difensore Civico);

Art. 11: al comma 2 deve essere eliminata la parte relativa alla necessità della motivazione della domanda di accesso;

Art. 14: stesso rilievo di cui all'art. 10;

Art. 17: nell'elencazione degli atti esclusi dall'accesso per motivi di sicurezza, ordine pubblico e riservatezza (salvo che la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere proprie situazioni giuridicamente rilevanti, come opportunamente sottolineato al penultimo comma dello stesso articolo) deve essere eliminato il comma 18, che fa riferimento a "denunce ed esposti" (richiamati anche ai commi 1 e 2 sotto forma di "esposti di privati"), in quanto la consolidata giurisprudenza amministrativa ha affermato che il diritto alla riservatezza non può essere invocato quando la richiesta di accesso ha per oggetto (il contenuto e) il nome di coloro che hanno reso segnalazioni, denunce o esposti.

B – Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Art. 1, comma 2, 2° cpv: si riconosce il diritto dei consiglieri comunali all'accesso a quei (*rectius*: tutti) "documenti amministrativi utili all'espletamento del proprio mandato....." Il riferimento ai soli documenti "amministrativi" potrebbe far sottintendere una esclusione dei documenti "non amministrativi" (per es. quelli provenienti da privati acquisiti nell'ambito di un procedimento amministrativo), per cui si suggerisce di riconoscere più genericamente il diritto di accesso dei consiglieri comunali a tutti i documenti utili all'espletamento delle proprie funzioni.

Art. 3: poiché, ai sensi del richiamato art. 43 del TUEL, i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti i documenti che siano utili all'espletamento delle funzioni connesse al proprio mandato, non è conforme a legge introdurre casi di esclusione. L'art. 3 va, pertanto, espunto dall'articolato;

Art. 4, comma 2: è in linea con la costante giurisprudenza respingere la domanda di accesso perché riguardante "atti ancora da adottare", ma si ricorda che sono accessibili in base all'art. 24, comma 1, lett. d), legge n. 241/90 anche gli atti interni (relativi o meno ad uno specifico procedimento) e, per consolidato orientamento del giudice amministrativo gli atti preparatori, relazioni o pareri informali e persino "brogliacci di giunta".

Infine, si sottolinea che il diritto di accesso dei consiglieri comunali non può essere compresso per il fatto che la richiesta riguardi atti relativi ad anni precedenti l'elezione alla carica.

Comune di Serra San Quirico
P.zza della Libertà, 1
60048 SERRA SAN QUIRICO (AN)

OGGETTO. Istanza di accesso agli atti di un concorso interno di dipendente comunale

Una dipendente del Comune di Serra San Quirico (AN) chiede, in questa qualità, di accedere a tutti i documenti di un concorso interno (al quale non ha partecipato) nel quale è risultata vincitrice la sua superiore gerarchica (unica partecipante), “per presunte anomalie”.

Il Comune chiede di conoscere se, oltre agli altri documenti di cui è già stata rilasciata copia, possa essere concesso l’accesso all’elaborato relativo alla prova pratica, alla domanda con i titoli allegati e, in caso affermativo, se questi documenti devono essere rilasciati integralmente o oscurandone alcune parti (ad es. voti).

Il diritto di accesso agli atti dell’amministrazione comunale (e provinciale) è, come noto, disciplinato dall’art. 10, TUEL, in virtù del quale al cittadino-residente (in quanto tale, senza alcuna posizione qualificata che ne giustifichi o supporti la legittimazione, come parrebbe rilevarsi dal riferimento contenuto nell’istanza di accesso alla qualità di dipendente comunale) è assicurato il diritto di accesso a tutti gli atti amministrativi del Comune (e della Provincia) senza distinzione, se non quelli dichiarati “riservati” dalla legge, dal Sindaco, dal Presidente della Provincia o dal Regolamento interno (comma 1 dello stesso art. 10) a tutela della riservatezza. Il cittadino-residente, inoltre, ai fini dell’accoglimento della domanda, non deve dimostrare (contrariamente ai cittadini-non residenti) la titolarità di un interesse diretto, concreto e immediato (art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/90).

Ciò premesso, questa Commissione esprime parere favorevole al rilascio di copia integrale dei documenti richiesti.

Ente nazionale di assistenza e previdenza
pittori, scultori, musicisti, scrittori, autori
drammatici
Via dei Sansovino, 6
00196 ROMA

OGGETTO: Verifica di conformità al parere reso sul Regolamento che disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Preso atto delle modifiche apportate, questa Commissione esprime, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 352/92 e dell'art. 11, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 184/2006 parere favorevole al Regolamento in oggetto suggerendo, peraltro, di estendere anche all'All. D l'informazione circa la facoltà dell'interessato di adire la Commissione per l'accesso in alternativa al T.A.R.

Al Direttore della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Avv.
Via G. Venezian n. 1
20133 MILANO

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.

Con nota del 18 giugno 2009 la Dott.ssa, Direttore della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, rappresentava alla Commissione di aver ricevuto incarico dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione di verificare presso la scrivente se il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti di recente deliberato dal Consiglio stesso, su conforme parere di questa Commissione, "non contenga implicitamente delle limitazioni ai poteri dei Consiglieri nell'esercizio delle proprie funzioni".

Alla luce, infatti, della disciplina normativa applicabile ai Consiglieri comunali e provinciali, sulla base ormai anche di un consolidato orientamento giurisprudenziale, si chiede alla Commissione "conferma dell'applicabilità della stessa anche ai Consiglieri delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.

Nel merito occorre rilevare preliminarmente che la richiamata disciplina di cui al d.lgs. n. 267/2000 detta una normativa speciale limitatamente alla materia dell'accesso nell'ambito delle autonomie territoriali, che, da un lato, configura il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare, dal momento che non richiede la sussistenza di una situazione giuridicamente rilevante al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente (art. 10), e, dall'altro, riconosce ai Consiglieri comunali e provinciali il diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all'espletamento del proprio mandato (art. 43, 2° comma).

Il caso di specie, tuttavia, esula dall'ambito di applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 43, 2° comma invocato, dal momento che la *ratio* della richiamata disciplina muove dall'assunto che la richiesta del Consigliere comunale o provinciale sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l'investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata

Pertanto, l'esercizio del diritto di accesso da parte dei Consiglieri delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico non può in alcun modo trovare fondamento nel richiamato disposto normativo relativo ai Consiglieri comunali e provinciali.

Al Comune di Coreno Ausonio
Via Croce
03040 CORENO AUSONIO (FR)

OGGETTO: Parere in merito all'accesso dei Consiglieri comunali di minoranza.

Il vicesindaco del comune di Coreno Ausonio, con e-mail del 30 luglio 2009, ha chiesto un parere in merito all'accesso dei consiglieri comunali. In particolare, il quesito attiene il diritto di tutti i consiglieri di minoranza di accedere a tutti gli atti del Comune, nonostante lo stesso Ente provveda a fornire ai capigruppo tutte le delibere di giunta.

La Commissione osserva, preliminarmente, che l'accesso dei consiglieri comunali è disciplinato dalla speciale norma prevista dall'art. 43, co. 2, del T.U.E.L. n. 267 del 2000, a tenore del quale i consiglieri comunali e provinciali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune o della provincia, nonché dalle aziende o enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato".

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali derivante dal citato articolo con l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al consiglio comunale". Pertanto, "ogni limitazione all'esercizio previsto dall'art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consigliere comunali di sindacare la gestione dell'ente onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento".

Ad un così ampio diritto d'accesso, costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa e dalle pronunce di questa Commissione, corrisponde poi, a tutela della riservatezza di terzi, l'obbligo del segreto cui gli stessi consiglieri sono tenuti nei casi previsti dalla legge, ai sensi dello stesso art. 43.

Per le ragioni esposte, questa Commissione ritiene che non possa essere impedito ai consiglieri di minoranza l'accesso nell'assunto che gli stessi atti richiesti siano già stati consegnati ai rispettivi capigruppo.

Va tuttavia ricordato, in ossequio ad un principio di leale collaborazione tra organi politici ed amministrativi dell'Ente, che se il diritto di accesso(formale o non) non può essere garantito nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'attività ordinaria degli uffici comunali.

Al Comune di Tronzano Vercellese
Via Lignana, 41
13049 TRONZANO VERCELLESE (VC)

OGGETTO: Accesso a documenti vari dei consiglieri comunali.

Il sindaco del comune di Tronzano Vercellese chiede un parere in merito alla richiesta d'accesso di alcuni consiglieri comunali a documenti vari a partire dall'anno 2000 ed al diniego opposto, precedentemente, agli stessi consiglieri in base alla genericità della richiesta ed alla mancanza di indicazione della "strumentalità dei documenti chiesti all'esercizio delle funzioni consiliari".

Preliminarmente, la Commissione prende atto dell'accuratezza delle motivazioni poste a fondamento del suddetto diniego, nonché della conoscenza, dimostrata dall'ente, della normativa che disciplina il diritto d'accesso dei consiglieri comunali. Tuttavia rileva, altresì, che dall'ampiezza del diritto d'accesso dei consiglieri comunali (e provinciali) disciplinato dall'art. 43 del T.U.E.L. del 2000, così come costantemente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa e da questa stessa Commissione, consegue che "Sul consigliere comunale non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad arbitro" (sent. n. 4471/05).

Conseguentemente, la legittimità del diniego opposto dal comune si fonda sulla genericità della richiesta d'accesso, non essendo questa riferita a documenti sufficientemente individuati, come del resto previsto nel Regolamento comunale in vigore, e non sulla mancanza di indicazione dei motivi a base della richiesta d'accesso.

E', infatti, generale dovere dei pubblici amministratori di ispirare la propria attività al principio di economicità, da cui discende l'esigenza di non aggravare le procedure previste, se non per giustificati particolari motivi. Questo generale dovere incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere, ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali, specie se appartenenti alla stessa amministrazione, sono tenuti, in un clima di leale cooperazione, a modulare le proprie richieste in modo da contemperare il loro interesse all'accesso con l'interesse pubblico al buon andamento dell'amministrazione.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che i consiglieri comunali non possano ottenere copia di tutti gli atti genericamente indicati nella richiesta del 12 maggio 2009, che appare troppo ampia e generica, in quanto il soddisfacimento della stessa nella sua interezza costringerebbe l'amministrazione ad una defatigante attività che ripercuoterebbe i suoi effetti sulla efficienza e speditezza della propria azione amministrativa.

Al Sig
Viale
07010 COSSOINE

e p. c. al Sig Sindaco di Cossoine
Rag
Via Vittorio Emanuele, 14
07010 COSSOINE

al Segretario Comunale
.....
Via Vittorio Emanuele, 14
07010 COSSOINE

al responsabile del settore tecnico
Geom.
Via Vittorio Emanuele, 14
07010 COSSOINE

OGGETTO: Parere sulla richiesta di accesso a documenti amministrativi relativi alle procedure di assegnazione di contributi regionali per iniziative di sviluppo locale

Il sig., a seguito del rigetto della domanda di assegnazione di contributi regionali per il finanziamento di iniziative locali – in particolare inerenti, per quanto d’interesse, a progetti di Bed & Breakfast non finanziati a causa dello scarso sviluppo turistico del comune di Cossoine – presentava all’ente civico istanza di accesso ad una serie di deliberazioni di Consiglio e Giunta comunali concernenti le direttive per la valutazione dei vari progetti da finanziare, i provvedimenti di concessione dei contributi e i conseguenti mandati di pagamento. Afferma l’istante che i documenti richiesti sono necessari anche per valutare l’opportunità di difendere in sede giudiziaria i propri interessi.

L’amministrazione ha negato l’accesso perché l’istanza di accesso aveva “un chiaro scopo lesivo e minatorio verso il Comune”, attesa la volontà dell’istante di conoscere gli atti per eventuali segnalazioni di irregolarità all’autorità regionale, dichiarandosi pronta a far visionare i documenti soltanto previo ordine dell’A.G.. Addirittura il Sindaco, ritenendosi incompetente a provvedere sulla domanda di accesso, ha invitato l’istante ad astenersi dal presentare ulteriori istanze.

Ciò premesso, la Commissione è del parere che il diniego opposto dall’ente civico sia radicalmente illegittimo.

In primo luogo, è opportuno precisare che se la domanda d’accesso perviene ad un ufficio od organo incompetente, il relativo responsabile è tenuto a trasmetterla sollecitamente all’organo competente per l’adozione del provvedimento sull’accesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/90.

In secondo luogo la richiesta di accesso dell’odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell’accesso endoprocedimentale di cui all’articolo 10, legge n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla “Partecipazione al procedimento amministrativo”. Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di

prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90.

In terzo luogo, è assolutamente incomprensibile la motivazione del diniego di accesso opposto dall'Amministrazione per due ragioni di fondo.

Da un lato, non sussiste alcuna ipotesi di segreto o di riserbo prevista dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, non risultando pendente alcun procedimento giudiziario.

D'altra parte, non pare nemmeno ipotizzabile in astratto una condotta minatoria e lesiva da parte del cittadino nell'istanza di accesso diretta ad acquisire documenti (inerenti peraltro ad un procedimento amministrativo in cui il cittadino è coinvolto) finalizzati alla tutela dei propri interessi.

Al riguardo, non è chi non veda, infatti, la necessità per il ricorrente di accedere tempestivamente a tutta la documentazione richiesta, per curare o difendere i propri interessi giuridici dinnanzi alle autorità nelle rispettive sedi competenti. Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 prevede appunto che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”, salvo che non si tratti (il che nella specie non ricorre) di dati sensibili, cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003 prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.

All'Università degli studi del Piemonte
Orientale
Divisione Attività Istituzionali e del
Personale
Unità operativa Legale
Palazzo del Rettorato Via Duomo, 6
13100 VERCELLI

OGGETTO: regolamento per l'accesso.

Si prende atto che codesta Università, nella bozza di regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi trasmessa con nota del 24 luglio scorso, si è conformata alle indicazioni di questa Commissione, e si esprime pertanto parere favorevole, segnalando l'opportunità che all'art. 10, comma 5, la locuzione "libertà fondamentale o inviolabile" sia corretta in "libertà fondamentale e inviolabile".

Al Sig.
.....
66050 CELENZA SUL TRIGNO

Comune di Celenza sul Trigno
C.so Umberto I, 23
66050 CELENZA SUL TRIGNO

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accesso ai documenti da parte di ex responsabile dell'UTC.

Questa Commissione, nell'adunanza del 23 giugno 2009, ha espresso l'avviso che il geometra, ex responsabile dell'UTC di Celenza sul Trigno (CH), avesse il diritto di ottenere dal proprio Comune l'accesso ai documenti relativi ad una vertenza di lavoro instaurata nei confronti del Comune stesso presso la Direzione provinciale del lavoro di Chieti.

Con nota del 2 agosto scorso l'interessato ha fatto presente che l'accesso non è stato ancora consentito e che il Comune, con nota del precedente 31 luglio, ha chiesto a questa Commissione se la consegna dei documenti debba avvenire a titolo gratuito, come richiesto dal per la considerazione che la domanda d'accesso era stata a suo tempo proposta nella qualità di dipendente comunale in servizio, ovvero subordinatamente al pagamento dei normali oneri.

Osserva la Commissione che dalla citata nota del 31 luglio si desume che il Comune intende – in linea di massima – conformarsi a quanto indicato da questa Commissione, a condizione che l'accesso non avvenga a titolo gratuito e che il chiesto accesso, atteso il volume della documentazione richiesta, possa essere opportunamente diluito nel tempo, al fine di consentire il contemporaneo espletamento della normale attività amministrativa.

L'orientamento del Comune va condiviso.

In primo luogo, è irrilevante la circostanza che la domanda d'accesso sia stata presentata quando l'interessato era ancora dipendente in servizio, dal momento che si trattava di domanda proposta non nella qualità di titolare dell'UTC, a tutela di un interesse pubblico, ma nella qualità di privato cittadino, a tutela del proprio personale interesse. Il quindi dovrà corrispondere al Comune, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, il prescritto rimborso del costo di riproduzione nonché – ove istituiti presso il Comune – gli eventuali diritti di ricerca e di visura.

In secondo luogo, l'esercizio del diritto d'accesso non può paralizzare la normale attività amministrativa. Perciò, qualora l'accesso riguardi – come prospettato dall'Amministrazione nel caso in esame – una documentazione di migliaia di pagine, i tempi necessari potranno essere congruamente diluiti. Ovviamente, attesa l'ampiezza della domanda del, sarà onere di quest'ultimo giustificare in concreto l'esigenza dell'accesso, indicando – sia pure sinteticamente – i motivi specifici per i quali la documentazione richiesta può ritenersi strumentale alla definizione della controversia giurisdizionale in corso.

Al Comune di Rapone
Corso Umberto I
85020 RAPONE (PZ)

OGGETTO: Regolamento comunale per l'esercizio dell'accesso dei consiglieri comunali.

Il Comune di Rapone ha rimesso copia del regolamento in oggetto per il parere di questa Commissione.

Il testo regolamentare, composto di 7 articoli, deve essere valutato alla stregua della disposizione speciale dell'art 43, co. 2, del d.lgs. n 267/2000 interpretata alla luce degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa. In esito all'esame del regolamento, si formulano le seguenti osservazioni:

a) l'art 2, co. 1, sembra riconoscere il diritto ad ottenere copie dei documenti solo successivamente alla presa visione. Stando alla lettera della disposizione, appare fortemente limitato l'accesso dei consiglieri comunali nella parte in cui la presa visione sia congegnata come un adempimento preliminare all'ottenimento dell'atto richiesto. Va, invece, considerato che sia la visione che il diritto ad ottenere copia dei documenti dell'ente sono alcune delle espressioni in cui si sostanzia lo speciale accesso dei consiglieri comunali previsto dal citato art. 43. Pertanto, si esprime il parere che dal testo vadano cancellate le seguenti locuzioni, previste nei vari alinea della disposizione: "prioritariamente", "successivamente" e "quindi";

b) l'art 2, co. 4, prevedendo per i documenti segreti o riservati l'acquisizione del nulla osta dell'organo competente (ad es: Procura della Repubblica) da cui dipende la segretezza o la natura riservata, appare configurare una parziale restrizione regolamentare alla esplicazione delle prerogative del consigliere comunale. Infatti, ferma restando, da un lato, la segretezza delle informazioni nei casi specificamente determinati dalla legge (tra cui il segreto delle indagini preliminari ex art 329 c.p.p. cui allude la disposizione), dall'altro, il diritto di accesso alle informazioni del consigliere non può incontrare alcuna limitazione derivante dalla natura riservata degli atti, stante il vincolo previsto dal citato art 43 all'osservanza del segreto d'ufficio nelle ipotesi specificatamente determinate dalla legge nonché al divieto di divulgazione dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni. Si consiglia, pertanto, di eliminare tale disposizione;

c) l'art. 3, co. 2, lett. c), escludendo l'accesso agli atti istruttori in pendenza di procedimento non è conforme all'ampia latitudine del diritto dei consiglieri comunali di controllare l'operato dell'ente locale ex art 43 del TUEL. Infatti, proprio detta ampiezza determina, di riflesso, che l'accesso può in astratto indirizzarsi, oltre che, in generale, verso qualsiasi "notizia" o "informazione", soprattutto verso tutti "documenti amministrativi" formati o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa", ricomprendendo anche gli atti istruttori interni in qualche modo preparatori e/o propedeutici all'atto definitivo. Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa – e in linea con essa quella di questa Commissione – è consolidata nell'ammettere, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n. 241/90, l'accesso anche agli atti preparatori, relazioni o pareri informali anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 20 aprile 2009). Si consiglia, pertanto, di espungere dal testo tale disposizione;

d) l'art 3, co. 2, lett. g), escludendo l'accesso per curricula e le situazioni personali o familiari di dipendenti comunali, appare illegittimo. Infatti, l'accesso dei consiglieri comunali costituisce un'ipotesi di trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici strumentale allo svolgimento di funzioni istituzionali, di cui all'art. 18, comma 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Tale diritto è riconducibile alla previsione di cui all'art. 65, comma 4, d.lgs. n. 196 del 2003, cit., il quale considera di rilevante interesse pubblico "il trattamento dei dati strettamente necessario allo svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico e di sindacato ispettivo e di altre forme di accesso a documenti riconosciute dalla legge e dai regolamenti degli organi interessati per consentire l'espletamento di un mandato elettivo; i consiglieri hanno, pertanto, diritto di accedere anche a dati di natura sensibile, purché nel rispetto dei limiti di pertinenza, essenzialità e compatibilità con le finalità perseguite". La disciplina del precitato Codice trova, dunque, applicazione senza limitazioni. Si suggerisce, pertanto, di espungere dal testo la disposizione in commento;

e) gli artt. 3, co. 2, lett. h) e 3, co. 3, lett. b), che escludono l'accesso alle determinazioni relative all'organizzazione e gestione degli uffici, non appaiono conformi alla disciplina speciale e generale in tema di accesso in quanto anche tali documenti devono essere resi accessibili sia per la già sottolineata ampiezza del diritto dei consiglieri comunali di controllare l'operato dell'ente locale anche sotto il profilo dell'efficienza ed economicità dell'azione sia perché gli atti di organizzazione del personale rientrano nel novero dei documenti amministrativi (ex art 22 della legge n 241/90) assoggettati al diritto di accesso. Si consiglia, dunque, di eliminare le citate disposizioni;

f) l'art 3, co. 3, lett. a), esclude l'accesso mediante riproduzione fotostatica a progetti o elaborati grafici per "evidenti" ragioni tecniche, economico, organizzative (ferma restando la visione o pubblicazione degli atti), salvo non risulti disponibile un supporto informatico. Così formulata la disposizione potrebbe dare adito a qualche dubbio di legittimità, atteso che il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929), essendo obbligo dell'amministrazione di dotarsi di un apparato burocratico in grado di soddisfare gli adempimenti di propria competenza (cfr. T.A.R. Veneto-Venezia, Sez. I, sent. 15/02/2008, n. 385). Pertanto, a parere della Commissione è opportuno riformulare la disposizione in esame nei seguenti termini "*Qualora le richieste di accesso abbiano ad oggetto l'estrazione di copie di progetti o elaborati grafici (ancorché richiamati o allegati in atti deliberativi o in provvedimenti gestionali) di dimensioni consistenti e la cui fotoriproduzione comporti un costo elevato, fermo restando il diritto di visione degli atti, sono previste modalità alternative di estrazione di copia, quali la riproduzione su supporti informatici*";

g) nell'art. 4, co. 6, sarebbe opportuno precisare che il responsabile del procedimento evada immediatamente la richiesta di accesso nella generalità dei casi, e qualora possibile, fermo restando il termine previsto dei 7 giorni lavorativi. Si consiglia, dunque, di integrare la disposizione prevedendo che il responsabile del servizio provveda ad evadere l'istanza di accesso "...di norma, senza indugio e comunque entro 7 giorni lavorativi..."; inoltre, andrebbe meglio precisato che, qualora la richiesta di accesso concerna più documenti, il procedimento d'accesso debba concludersi "...in ogni caso nel termine massimo di trenta giorni dal momento in cui l'istanza è pervenuta all'amministrazione";

h) nell'art. 5, che disciplina le forme di tutela avverso il diniego di accesso l'intero testo dell'articolo andrebbe riordinato trattando prima il ricorso amministrativo al segretario comunale, poi al difensore civico ed ancora l'eventuale ricorso al T.A.R.

Si rimane in attesa dell'introduzione delle modifiche suggerite per esprimere il parere definitivo.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine Forense di Cagliari

Fatto

Il signor, in data 16.7.2003, all'epoca giudice di pace in Sorgono (NU), inoltrò un esposto al Consiglio dell'Ordine forense di Cagliari e presentò una querela presso la Procura della Repubblica di Cagliari nei confronti di un avvocato del foro di Cagliari. In data 6 ottobre 2005 inoltrò un ulteriore esposto al Ministro della Giustizia, al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ed al Consiglio nazionale forense.

Nel corso di un successivo procedimento civile promosso dal ricorrente nei confronti del predetto avvocato, quest'ultimo, in comparsa di risposta affermò che gli esposti erano stati archiviati e che il fascicolo gli era stato trasmesso per consentirgli di valutare se procedere nei confronti del signor per calunnia.

L'odierno ricorrente, in data 13 dicembre 2008 chiese al Presidente del Consiglio dell'ordine forense di Cagliari di confermare la circostanza della trasmissione del fascicolo relativo all'esposto all'avvocato cagliaritano denunciato dal signor

Non avendo ottenuto risposta a tale richiesta il signor in data 24 aprile 2009 chiese l'accesso a tutti i documenti in possesso dell'Ordine facenti parte del fascicolo relativo all'esposto.

In data 30.7.2009 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 e dell'art. 12, comma 7, lettera a) del d.p.r. n. 186/2004.

Il ricorrente ha censurato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, in data 24.5.2009 che avrebbe dovuto impugnare entro e non oltre il 23.6.2009.

Tale termine era irrimediabilmente spirato alla data di proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Comune di Valenza

contro

Amministrazione resistente: ANAS S.p.A.

Fatto

Il Comune di Valenza, cui erano stati trasferiti dalla Provincia di Alessandria i tratti divenuti traverse interne al Comune ricorrente dell'ex strada statale 494 "Vigevanese" chiedeva all'ANAS s. p.a. i documenti relativi all'esproprio delle aree interessate dall'esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, affidata dall'ANAS all'Impresa S.p.A., con istanze del 4.12.2008, del 12.1.2009, del 9.4.2009 e del 5.6.2009.

Formatosi il silenzio-rigetto su tali istanze, il Comune di Valenza, in data 13.8.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 14.9.2009, l'ANAS S.p.A. inviava una memoria alla Commissione, nella quale comunicava l'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

L'ANAS S.p.A. ha accolto l'istanza di accesso in questione, facendo così cessare la materia del contendere. Di ciò ha dato atto anche il Comune ricorrente con nota dell'8.9.2009.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità di bacino del fiume Adige

Fatto

Il signor, dipendente dell'Autorità di bacino del fiume Adige, assumendo di essere delegato sindacale CISL sul posto del lavoro, in data 11.8.2009, chiedeva di poter accedere ad una serie di documenti attinenti a materie ritenute di precipuo interesse sindacale.

La predetta Autorità, con nota del 24.8.2009, rigettava l'istanza di accesso ai documenti richiesti (salva la precisazione che era stata già inviata all'odierno ricorrente, in data 12.6.2009, la nota prot. n. 690/Sg. 27.7/3 dell'8.5.2009), escludendo che si trattasse di documenti di interesse sindacale, essendo inerenti ad attività di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione.

In data 25.8.2009 il signor, in proprio e nella qualità di delegato sindacale CISL sul posto di lavoro, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti, precisando che il suo interesse all'accesso risiederebbe nella sussistenza di buone ragioni per ritenere che le delicate trattative in corso di svolgimento tra l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali non sarebbero condotte dall'Autorità secondo principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.

L'Autorità di bacino del fiume Adige, in data 14.9.2009, inviava una memoria nella quale ribadiva le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Innanzitutto è evidente l'insussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente, *uti singulus*, ad accedere alla documentazione richiesta attinente all'attività istituzionale dell'Autorità.

Quanto alla legittimazione che spetterebbe al ricorrente in virtù della sua qualità di delegato sindacale, si rileva che il ricorrente non offre nemmeno un principio di prova del suo potere di agire in nome e per conto dell'organizzazione sindacale di appartenenza.

Pertanto si impone il rigetto del ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza.

Fatto

Il signor, Ispettore Capo della Polizia di Stato, essendo stato raggiunto da un provvedimento disciplinare di sospensione per un mese adottato in data 31.5.2007, con ricorso del 12.8.2009 adiva la Commissione per l'accesso per ottenere l'annullamento degli atti del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti, asseritamente adottati *contra legem*, nonché la riapertura di tale procedimento, ai sensi dell'art. 26 del d.p.r. 737/1981, per violazione delle regole che governano l'accesso ai documenti amministrativi, denunciando altresì l'occultamento di documentazione non coperta da segreto istruttorio.

In data 8.9.2009 l'Amministrazione inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'inammissibilità del ricorso, per esser preordinato a sollecitare l'adozione di provvedimenti riservati alla competenza esclusiva dell'Amministrazione, quale titolare della potestà disciplinare nei confronti del ricorrente.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, essendo palese l'incompetenza della Commissione ad adottare i provvedimenti sollecitati dal ricorrente.

Nel caso di specie non viene in rilievo il rigetto di un'istanza di accesso la cui legittimità venga sottoposta al vaglio della Commissione, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/90, ma l'esercizio della potestà disciplinare dell'Amministrazione, di cui si assume l'illegittimità.

L'annullamento del provvedimento disciplinare in questione e la riapertura del procedimento disciplinare in questione eccedono manifestamente la sfera di attribuzioni della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi delimitata dal combinato disposto dell'art. 25, comma 4, e dell'art. 27, comma 5 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione, ritenuta la propria incompetenza, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Società “.....” s.n.c.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza sociale

Fatto

La Società s.n.c. di, e, essendo stata destinataria di un verbale di accertamento in data 23.5.2009, in data 25.5.2009, chiedeva di poter accedere a tutta la documentazione del procedimento concluso con la redazione del verbale in questione, per poter validamente esercitare il proprio diritto di difesa anche in sede amministrativa.

Con nota del 10.7.2009 l'INPS di Vicenza comunicava l'accoglimento della predetta istanza di accesso.

In occasione dell'accesso, in data 28.7.2009 l'Amministrazione concedeva la possibilità di visionare solo parte della documentazione, costituita da 7 dichiarazioni testimoniali omissate dell'indicazione delle generalità di chi le aveva rese, senza mettere a disposizione della società ricorrente tutte le dichiarazioni testimoniali rese in sede ispettiva ed anche la denuncia che aveva dato origine al procedimento in questione.

In data 27.8.2009 la predetta società adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione che non le era stata messa a disposizione dall'INPS, in occasione dell'accesso del 28.7.2009.

In data 15 settembre 2009 l'INPS inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso, invocando alcuni arresti del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. VI, sent. n. 3798/08; C.d.S., Sez. VI, sent. n. 736/09) in cui si afferma il principio che, ove non risultino particolari esigenze difensive, non può esser consentito l'accesso alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva.

Diritto

La Commissione ritiene indispensabile, ai fini del decidere, l'acquisizione del regolamento dell'INPS n. 1951/94, richiamato espressamente dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3798/2008, che disciplina l'accesso ai documenti amministrativi dell'INPS.

Nelle more dell'acquisizione di tale atto, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'INPS a produrre il regolamento n. 1951/94 in materia di accesso ai documenti amministrativi, dichiarando l'interruzione dei termini di legge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: Comune di Ruvo di Puglia – Acquedotto Pugliese S.p.A.

Fatto

Il signor, con istanze di accesso del 20.7.2009 e del 23.07.2009, chiedeva, rispettivamente, all'Acquedotto Pugliese S.p.A. ed al Comune di Ruvo di Puglia di accedere alla documentazione relativa ad accertamenti tecnici e lavori eseguiti dall'Acquedotto Pugliese in prossimità di un immobile di proprietà dell'odierno ricorrente, alla documentazione amministrativa relativa agli accertamenti tecnici effettuati dal predetto Comune ed agli atti tecnico-amministrativi relativi ai lavori eseguiti dall'Acquedotto Pugliese nel tratto di via Acquaviva, compreso tra Corso Piave e via Fanfulla, sovrastante l'immobile di proprietà del signor

Formatosi il silenzio-rigetto su tali istanze, il signor, con ricorsi del 27.8.2009 e del 31.8.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

In data 15 settembre 2009 il Comune di Ruvo di Puglia inviava una memoria in cui si rappresentava che tutta la documentazione chiesta dal ricorrente era in suo possesso.

Diritto

Preliminarmente si deve disporre la riunione di entrambe i ricorsi, per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva: si tratta di ricorsi proposti dallo stesso soggetto per ottenere l'accesso a documenti che si riferiscono, direttamente od indirettamente, a lavori eseguiti dall'Acquedotto Pugliese in prossimità di un immobile di proprietà del ricorrente.

Quanto al ricorso proposto nei confronti del Comune di Ruvo di Puglia, se ne deve dichiarare l'inammissibilità, per l'incompetenza della Commissione, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/90, essendo stata contestata una determinazione adottata da un'amministrazione comunale.

Quanto al ricorso proposto nei confronti dell'Acquedotto pugliese S.p.A., si rappresenta quanto segue.

L'Acquedotto pugliese S.p.A. è subentrato all'Ente autonomo acquedotto pugliese, per effetto della trasformazione di quest'ultimo in società per azioni, ex art. 1 del d.lgs. n. 141/99, nella gestione degli interventi riguardanti opere infrastrutturali idriche di adduzione, distribuzione, depurazione e fognature realizzate o in corso di realizzazione, nonché nel completamento delle stesse e nella realizzazione delle opere necessarie ed è da ritenersi concessionario *ex lege* della gestione del ciclo integrato dell'acqua fino al 31.12.2008 (cfr. C.d.S., Sez. IV, sent. n. 5029/2007).

Ne consegue che l'Acquedotto pugliese S.p.A., in quanto gestore di un pubblico servizio, rientra nel novero dei soggetti che possono essere destinatari di una richiesta di accesso, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 241/90.

Non vi è dubbio che in capo al ricorrente sussista un interesse diretto, concreto ed attuale ex art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90, ad accedere alla documentazione richiesta, concernente lavori eseguiti dall'Acquedotto Pugliese in prossimità di un immobile di proprietà del ricorrente.

Il ricorso proposto nei confronti dell'Acquedotto pugliese S.p.A., pertanto, merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, previa riunione dei ricorsi, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Comune, per l'incompetenza della Commissione; accoglie l'altro ricorso e, per l'effetto, invita l'Acquedotto pugliese S.p.A. a riesaminare l'istanza di accesso ad essa rivolta nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Compagnia dei Carabinieri di Venafro

Fatto

Il signor, Maresciallo Aiutante s. UPS dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia di Bojano, in data 20.7.2009 chiedeva alla Compagnia dei Carabinieri di Venafro copia delle pratiche di polizia giudiziaria trattate dall'odierno ricorrente menzionate in un documento, facente parte degli atti di un procedimento penale già pendente nei confronti del signor dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia.

In data 18.8.2009 la Compagnia dei Carabinieri di Venafro negava l'accesso agli atti richiesti dal ricorrente, in considerazione della genericità della richiesta, ritenuta finalizzata ad un controllo generalizzato dell'attività amministrativa, e della non accessibilità dei documenti richiesti, ai sensi della legge n. 241/90, in quanto attinenti ad attività di polizia giudiziaria, regolarmente depositati presso l'Ufficio richiedente, cui confronti l'odierno ricorrente avrebbe potuto richiederli, ai sensi dell'art. 391 *quater* c.p.p.

In data 27.8.2009 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 15.9.2009, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale chiedeva il rigetto del ricorso, trattandosi di una richiesta di accesso concernente atti di polizia giudiziaria, in quanto tali sottratti all'accesso, e comunque inidonea, attesa la sua genericità, a consentire la puntuale individuazione degli atti richiesti.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

L'oggetto della richiesta di accesso è costituito da documenti inerenti all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria, sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90 (cfr., *ex plurimis*, C.d.S., Sez. IV., sent. 12.12.2008, n. 6187).

Il rigetto dell'istanza di accesso, pertanto, è assolutamente conforme alla legge n. 241/90.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: P.G.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio – Filiale del Veneto

Fatto

Il signor P.G., destinatario di una richiesta di pagamento di indennità pregresse per l'occupazione di un'area del patrimonio disponibile dello Stato rivoltagli dall'Agenzia del Demanio – Filiale del Veneto, con istanza del 6.7.2009, chiedeva alla predetta Agenzia di prendere visione ed estrarre copia dei documenti attestanti il versamento dei canoni effettuati dal signor G.S. relativi all'intero lotto già nella disponibilità esclusiva del signor G.S., i documenti attestanti il versamento dei canoni relativi al periodo successivo alla divisione del predetto lotto tra l'istante ed il signor G.S., avvenuta nel 1994, nonché quelli relativi alle somme complessivamente corrisposte dal signor G.S. per la definizione della sua posizione.

A sostegno della propria istanza l'odierno ricorrente – dopo aver rappresentato di aver sempre versato al signor G.S. quanto dovuto *pro quota* a titolo di occupazione del lotto, già nella disponibilità esclusiva del signor G.S., nel puntuale rispetto dell'accordo intercorso nel 1994, in virtù del quale tale lotto era stato diviso a metà tra il signor G.S., che nel frattempo è deceduto, e l'odierno ricorrente – deduceva di avere un interesse attuale concreto e personale ad accedere ai documenti richiesti per tutelare una propria situazione giuridicamente rilevante.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor P.G., in data 3.9.2009, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, chiedendo di ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 14.9.2009, l'Agenzia del Demanio Filiale Veneto inviava una memoria alla Commissione nella quale si rendeva noto che si era provveduto alla notifica dell'istanza di accesso al contro interessato, in pari data, e che si sarebbe provveduto a decidere su tale istanza, successivamente al decorso dei termini di cui all'art. 3 comma 2 del d.p.r. n. 184/2006. L'Amministrazione chiedeva alla Commissione di dichiarare cessata la materia del contendere.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 4, lettera d) e dell'art. 12, comma 7, lettera c), non essendo stata fornita la prova della notificazione del ricorso ai controinteressati, individuabili, già alla data dell'istanza di accesso, negli eredi del signor G.S.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Trasporti della Provincia di Pordenone

Fatto

Il signor, conducente di linea presso l'azienda di trasporti ATAP S.p.A. (PN), in qualità di Segretario Provinciale dell'organizzazione sindacale FAISA – CISAL, il 14 maggio 2009 ha presentato all'Ufficio Trasporti della Provincia di Pordenone una richiesta di accesso, prima verbale e successivamente scritta, volta a conoscere gli orari di una linea extraurbana in concessione all'azienda ATAP S.p.A..

Non avendo ricevuto alcun riscontro dal parte dell'amministrazione, il signor in data 12 agosto 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Il 17 agosto 2009 il competente ufficio della Provincia di Pordenone ha inviato una nota comunicando di avere consentito l'accesso agli atti richiesti.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni dell'Ufficio Trasporti della Provincia di Pordenone non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.

contro

Resistente: Ordine degli Architetti di Bergamo

Fatto

Il ricorrente, arch., in data 30 giugno 2009, "in qualità di diretto interessato (firmatario e testimone) alle risultanze finali dell'istruttoria relativa all'istanza presentata per lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo" ha inoltrato al Ministero della Giustizia di Roma una richiesta di accesso volta ad ottenere la relazione conclusiva del gruppo ristretto di ispettori incaricato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in relazione alla suddetta istanza, per procedere alla tutela dei propri diritti.

Il Ministero non riscontrando un interesse all'accesso richiesto da parte dell'arch. con nota del 14 luglio 2009 non accoglieva la suddetta richiesta.

L'arch. il 28 luglio 2009 replicava al diniego dell'amministrazione integrando con ulteriori documenti e motivazioni la precedente richiesta di accesso ed il Ministero con nota del 30 luglio ribadiva il non accoglimento della richiesta di accesso.

Pertanto, l'arch. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90 per ottenere la visione e/o estrazione dei copia dell'intera documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia, e non solo visione, di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di

accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale "A.Volta"

Fatto

Il signor, docente presso l'Istituto Tecnico Industriale "A.Volta" nella qualità di rappresentante sindacale, il 29 aprile 2009 ha chiesto al dirigente scolastico del proprio istituto di potere accedere ai documenti relativi:

1. al personale interno ed esterno impegnato a qualsiasi titolo in tutti i progetti svolti ed in essere per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009;
2. al numero di impegno, alle relative qualifiche e al compenso attribuito per i citati anni scolastici al suddetto personale.

La richiesta di accesso "veniva formulata in ragione dell'omesso riscontro alle precedenti ed analoghe richieste".

Il dirigente scolastico con nota del 28 maggio 2009 concedeva l'accesso, richiedendo per il ritiro del cartaceo un pagamento di 0,25 euro a foglio, ma al momento della presa visione l'istante riscontrava la non conformità dei documenti resi disponibili con quanto richiesto e non procedeva al ritiro cartaceo delle relative copie.

Il signor il 3 giugno 2009 inoltrava una seconda istanza di accesso in cui sottolineava le anomalie precedentemente riscontrate, alla quale non veniva dato alcun riscontro dal dirigente scolastico competente, ed ancora il 30 giugno 2009 una terza istanza di accesso con cui reiterava la richiesta della documentazione sopra specificata

Il dirigente scolastico con nota del 17 luglio 2009 comunicava nuovamente che quanto richiesto era disponibile per la visione previo pagamento dei diritti di segreteria.

Il signor, ritenendo la sussistenza di una "*volontà del dirigente scolastico di impedire l'attività sindacale del sottoscritto ostacolando l'acquisizione di documenti che dovrebbero al contrario essere alla portata di tutti*", il 28 agosto 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di "riaffermare" il suo diritto all'accesso ai documenti richiesti.

Il 14 settembre 2009 l'amministrazione ha inviato una memoria.

Diritto

In merito al ricorso in esame si osserva quanto segue.

L'art. 25 della legge n. 241/90 "Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi", come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che "*il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura*".

In conformità a tale previsione legislativa, il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"

all'art. 7 "Accoglimento della richiesta e modalità di accesso", comma 6, stabilisce che *"in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 25 della legge, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate"*.

Pertanto, considerate le suddette disposizioni legislative e la disponibilità manifestata dall'amministrazione interessata a consentire l'accesso ai documenti richiesti – correttamente dietro corresponsione dei relativi diritti di segreteria per le copie cartacee – si ritiene che – vista la notevole mole di documenti desiderati dall'istante – sia comunque sussistente il diritto dello stesso di prendere visione di quanto richiesto e poi, successivamente, di estrarre copia di ciò che riterrà necessario.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con i limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS di Rimini

Fatto

La signora, in data 15 aprile 2009 e 18 giugno 2009, ha chiesto agli uffici dell'INPS di Rimini di potere avere accesso ai seguenti documenti:

1. alla dichiarazione spontanea fatta dalla sottoscritta in relazione ad un verbale di ispezione redatto dall'INPS quando lavorava presso la società S.r.l;
2. alla sottoscrizione del verbale ispettivo con riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dalle uniche due dipendenti della società S.r.l. all'epoca dei fatti;

La signora motivava la propria istanza asserendo la necessità di avere ulteriori elementi a propria difesa in un procedimento penale nei suoi confronti, al fine di dimostrare in particolare che il proprio orario di lavoro – non ricavabile dal proprio contratto di lavoro – a quei tempi era quello indicato nella dichiarazione spontanea richiesta.

L'INPS di Rimini con note del 23 aprile 2009 e del 23 luglio 2009 comunicava il diniego di accesso.

Pertanto, il 27 agosto, l'istante ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego per avere copia di quanto richiesto.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in esame – conformemente a sue precedenti analoghe decisioni – osserva quanto segue.

In primo luogo si evidenzia la recente sentenza n. 1842 del 22 aprile 2008 del Consiglio di Stato, Sez. VI, riferita, in particolare, alla fattispecie dell'accesso alle dichiarazioni rese da soggetti ancorché cessati dal rapporto di lavoro, in cui si esprime il principio secondo il quale la sottrazione al diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell'ambito dell'attività di controllo loro affidata risponderebbe specificamente ad esigenze di riservatezza di coloro che hanno reso dichiarazioni, riguardanti la propria persona o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione.

Secondo quanto disposto nella citata sentenza *“l'avvenuta cessazione di un rapporto di lavoro non esclude, infatti, l'esigenza di riservatezza di chi abbia reso dichiarazioni, riguardanti se stesso o anche altri soggetti, senza autorizzarne la divulgazione, non attenendo la sfera di interessi in questione alla sola tutela delle posizioni del lavoratore ed essendo queste ultime, comunque, rilevanti anche in rapporto all'ambiente professionale di appartenenza più largamente inteso”*.

Dunque, a contrario, laddove sia lo stesso lavoratore che ha reso la dichiarazione spontanea a chiedere l'accesso al relativo documento è evidente che non sia ravvisabile

un'esigenza di tutela di riservatezza: pertanto, si ritiene che l'odierna ricorrente possa avere l'accesso alla dichiarazione spontanea fatta dalla sottoscritta in relazione ad un verbale di ispezione redatto dall'INPS quando lavorava presso la società S.r.l.

Inoltre, ad avvalorare la fondatezza del ricorso in esame, vi è in ogni caso anche la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante, ai sensi del nuovo art. 22 della legge n. 241/90, ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Infatti, oltre questa Commissione, anche il giudice amministrativo di prime cure, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato "ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Al riguardo, si rileva che la più recente giurisprudenza si è espressa sul tema, affermando anche la prevalenza del diritto di accesso rispetto al diritto di riservatezza, quando esso è rivolto a garantire un diritto costituzionale quale il diritto alla tutela giurisdizionale, così come sancito dall'art. 24 Cost. (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 22 marzo 2005, n. 1267, C.d.S., Sez. V., 22 giugno 1998, n. 923). Ed il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

Infine, in merito al richiesto accesso alla sottoscrizione del verbale ispettivo con riferimento alle dichiarazioni spontanee rese dalle uniche due dipendenti della società S.r.l. all'epoca dei fatti, si rileva che lo stesso debba essere soddisfatto, per le motivazioni suesposte, nei limiti di quanto richiesto (individuazione dell'orario di lavoro) rispetto alle dichiarazioni dell'altra dipendente e con l'esclusione dei dati personali e sensibili di quest'ultima.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di Fiumane

Fatto

Il signor, in qualità di consigliere comunale del Comune di Fiumane, ha presentato all'ufficio del sindaco e del segretario di questo stesso comune diverse richieste di accesso agli atti.

Non avendo ricevuto in alcuni casi nessun riscontro da parte dell'amministrazione, e essendogli stato comunque consentito solo un accesso parziale agli atti richiesti, il signor il 26 agosto 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Fiumane non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto scolastico “.....” di Altamura

Fatto

La signora, docente a tempo indeterminato presso l'Istituto scolastico “.....” di Altamura, in data 8 luglio 2009 ha presentato a questo stesso istituto una richiesta di accesso alla documentazione e agli atti relativi all'attuazione dei corsi di recupero estivi, per i quali aveva manifestato la propria disponibilità a partecipare, per avere chiarezza circa le modalità di assegnazione delle relative ore.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, la signora il 3 settembre 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

La Commissione rileva che rispetto ad alcuni dei documenti richiesti dalla signora vi possono essere parti controinteressate, come ad esempio gli altri insegnanti a cui sono stati assegnati i corsi di recupero estivi, non individuabili dalla ricorrente, alle quali l'amministrazione deve notificare il presente ricorso ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione sospende ogni decisione relativa al presente ricorso ed invita l'amministrazione a notificare lo stesso alle parti controinteressate.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Stato Maggiore dell'Esercito – Dipartimento
impiego del personale

Fatto

Il sig., ufficiale dell'esercito in servizio permanente presso la caserma "Ugo Mara" di Solbiate Olona (Va), riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente per il tramite del comando di appartenenza, un'istanza di accesso – fondata a suo dire "su un fatto nuovo sopravvenuto rispetto alle richieste di accesso esercitate in passato" – volta ad ottenere copia degli atti relativi all'iter selettivo per la individuazione degli ufficiali da ammettere alla frequenza del 10° corso ISSMI, ed in particolare dei seguenti documenti:

1. determinazione del Capo di SMD per l'anno accademico 2007-2008 del numero complessivo degli Ufficiali da ammettere al 10° Corso ISSMI e sua ripartizione tra le varie Forza Armata e Corpo della Guardia di Finanza, prevista dal comma 1, art. 8 del D.M. 12 giugno 1999 n. 245;

2. atto di nomina della Commissione per la valutazione dei titoli posseduti dai candidati previsto dal comma 3, art. 8 del D.M. 12 giugno 1999 n. 245;

3. determinazione dei criteri che la predetta Commissione ha utilizzato per la redazione della graduatoria di merito di Forza Armata;

4. graduatoria di merito di Forza Armata redatta dalla Commissione secondo i predetti criteri;

5. Atto di approvazione del Capo di SMD degli Ufficiali della Forza Armata proposti per la frequenza del 10° Corso ISSMI, perché utilmente collocatisi nella graduatoria finale di merito, previsto dal comma 4, art. 8 del D.M. 12 giugno 1999 n. 245;

6. Documentazione caratteristica matricolare e valutazione riportata nei test TASMI e TSED degli ufficiali di Forza Armata, ammessi alla frequenza del 10° Corso ISSMI.

Il signor ha motivato la propria nuova istanza di accesso sulla necessità di procedere alla tutela dei propri diritti, dopo aver chiesto la revisione e la rielaborazione della graduatoria finale di ammissione al predetto corso, a seguito delle modifiche apportate agli incarichi da lui svolti nei periodi antecedenti l'iter selettivo all'ammissione al 10° corso ISSMI.

L'amministrazione con nota del 22 luglio 2009 ha negato l'accesso, comunicando che i fatti nuovi, adottati dall'istante a fondamento della nuova richiesta di accesso formulata – essendosi verificatisi successivamente all'elaborazione della graduatoria – non hanno dato luogo ad alcuna modifica e gli incarichi svolti non comportano, in alcun modo, né diretto né indiretto, alcun incremento/decremento del punteggio attribuito.

Sul rigetto espresso dall'amministrazione, il sig. in data 2 settembre 2009 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione per avere l'accesso agli atti richiesti e procedere "all'impugnativa del provvedimento di mancata revisione della

graduatoria alla luce del cambiamento dell'incarico svolto e all'istruttoria del ricorso per danni da cosiddetto mobbing".

Il 15 settembre 2009 l'amministrazione resistente ha fatto pervenire una memoria alla scrivente Commissione.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in esame rileva che la rettifica dell'incarico dell'odierno ricorrente, riportato nella documentazione caratteristica riferita agli anni 2003-2005, a seguito della quale lo stesso ha chiesto il riesame della propria posizione nella graduatoria degli ufficiali da ammettere al 10° corso ISSMI, può essere valutato alla stregua di un fatto nuovo sul quale fondare l'istanza di accesso ai medesimi documenti già richiesti in passato.

L'interesse del signor, tra l'altro, risponde ai requisiti richiesti dall'art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, secondo cui l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno espone nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti, mediante l'impugnativa del provvedimento di mancata revisione della graduatoria alla luce del cambiamento dell'incarico svolto e l'istruttoria del ricorso per danni da cosiddetto mobbing.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Servizio Ispettorato Provinciale del Lavoro di Trapani

Fatto

La signora il 13 luglio 2009 ha chiesto agli uffici del Servizio Ispettorato Provinciale del Lavoro di Trapani l'accesso a tutti i documenti riguardanti l'iter logico seguito (comprese le dichiarazioni di presunti lavoratori) che hanno condotto alla contestazione e notificazione dell'illecito amministrativo e del verbale di ispezione del 25 maggio 2009, che le vengono contestati, per potere procedere alla tutela dei propri diritti.

Con nota del 29 luglio 2009, il capo del Servizio Ispettorato Provinciale del Lavoro di Trapani ha negato l'accesso agli atti richiesti.

Pertanto, la signora il 3 settembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso e manifestate nel testo del ricorso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, alla signora erano note le generalità dei soggetti controinteressati, quindi la stessa avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri Sardegna – Ufficio Personale

Fatto

Il signor, effettivo al Comando Stazione Carabinieri di Olbia Poltu Quadu, dopo essere stato trasferito a quest'ultima sede, il 13 maggio 2009 ha richiesto al Comando Regione Carabinieri Sardegna – Ufficio Personale l'accesso agli atti relativi:

- al suo trasferimento alla stazione di Olbia Poltu Quadu;
- alle interpellanze fatte per la ricerca del personale per l'istituendo reparto territoriale di Olbia;
- alla destinazione dei sovrintendenti all'istituendo reparto territoriale di Olbia;
- agli organici e forza effettiva della sezione operativa e dell'aliquota radiomobile del reparto territoriale e della stazione capoluogo.

L'istanza del signor è stata motivata dall'esigenza di verificare se da parte dell'amministrazione c'è stata un'erronea valutazione della sua domanda di trasferimento presentata il 17 luglio 2008.

Con nota del 21 maggio 2009, ricevuta dal destinatario il 3 giugno 2009, ed inviata successivamente il 10 luglio anche alla scrivente Commissione, il Comando Regione Carabinieri Sardegna – Ufficio Personale ha respinto la suddetta istanza.

Pertanto, il signor l'8 luglio 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto.

Con decisione del 14 luglio 2009, la Commissione aveva sospeso ogni decisione relativa al ricorso invitando l'amministrazione ad individuare eventuali soggetti controinteressati rispetto all'istanza del signor

L'amministrazione il 7 agosto 2009 ha fatto pervenire alla Commissione il ricorso in opposizione dell'unico soggetto controinteressato individuato.

Diritto

La Commissione preso atto del ricorso in opposizione presentato dalla parte controinteressata al richiesto accesso dell'odierno ricorrente osserva quanto segue.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè

fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti..

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Tuttavia, la Commissione – considerata l'opposizione della parte controinteressata – rileva che l'esercizio del diritto di accesso nel caso di specie dovrà trovare una limitazione con riferimento agli atti concernenti l'istanza di trasferimento di quest'ultima, nei limiti di cui all'art. 24, comma 7, della l241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con i limiti indicati in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando dell'Accademia Militare di Modena

Fatto

Il signor, quale partecipante al 156° corso dell'Accademia Militare di Modena, con istanza del 29 gennaio 2008, ha chiesto al Comando dell'Accademia stessa di prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa custodita nel proprio fascicolo personale, *“per potere effettuare la corretta ricostruzione della sua carriera militare e del conseguente accertamento del trattamento di quiescenza che egli ha diritto di ottenere giudizialmente”*.

In particolare, il signor ha chiesto di potere accedere ai seguenti atti:

1) propri documenti di partecipazione al concorso (domanda di ammissione, modelli informativi, DE/0114, Mod. 44, pareri espressi relativi al corso 156° e al corso 155°, alle selezioni del quale aveva partecipato, con esito negativo)

2) prove di accertamento psicologico alle quali è stato sottoposto (batteria testologica, questionari informativi, relazione di selezione psicologica individuale per il giudizio espresso, criteri di valutazione delle prove relativi al 156° corso dell'Accademia Militare di Modena ed anche ai criteri di valutazione delle prove relativi al 155° corso);

3) graduatoria di ammissione ed annessi verbali, risultati delle prove d'esame, documenti caratteristici, valutazione per attitudine militare, relazione motivata del “trasferimento” al termine del periodo di tirocinio di prova, relativa al 156° corso;

4) emolumenti percepiti nel biennio accademico.

Il comandante dell'Accademia, con nota del 12 marzo 2008, ha autorizzato il ricorrente a visionare la documentazione richiesta. Tuttavia, in data 26 marzo 2008, nel momento in cui effettuava l'accesso personalmente presso l'Accademia, al signor veniva negata la possibilità di visionare gran parte dei documenti espressamente richiesti.

Pertanto, il signor, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego ha presentato alla Commissione il presente ricorso, ricevuto in data 14 aprile 2008.

In data 30 aprile 2008, il Comando dell'Accademia Militare di Modena ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria in relazione al ricorso in esame.

Con decisione del 9 maggio 2008, la Commissione accoglieva il ricorso presentato.

Nel novembre 2008 il signor veniva autorizzato all'accesso ai documenti concorsuali ed amministrativi richiesti presso l'Accademia, e materialmente a disposizione della stessa, senza però di fatto poterne prendere visione, poiché gran parte della documentazione richiesta era stata spedita al Ministero della Difesa, unitamente agli altri fascicoli di tutti i candidati idonei al medesimo concorso in questione.

Con lettera del 27 luglio 2009, il Ministero ha risposto di avere messo a disposizione per l'esercizio del diritto di accesso tutti gli atti in proprio possesso e di non essere invece riuscita a reperire i documenti relativi agli anni 1973-1975 considerata la vetustà degli stessi.

Il signor il 7 settembre 2009 contro tale provvedimento ha presentato alla Commissione un nuovo ricorso.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in esame osserva quanto segue.

L'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 stabilisce che "il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

Nel caso di specie, l'amministrazione resistente ha reso disponibile quanto in suo possesso, senza negare l'esercizio del diritto di accesso richiesto: pertanto non si ravvisano elementi di fondatezza del presente ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: ENEA – Direzione Centrale Risorse Umane –

Roma

Fatto

Il signor, dipendente Enea, quale partecipante alle procedure per la progressione economica nell'ambito del proprio profilo professionale, essendo stato escluso dall'assegnazione dell'elenco di merito, per procedere alla tutela dei propri diritti, il 27 luglio 2009 ha chiesto all'ENEA – Direzione Centrale Risorse Umane di Roma l'accesso ai seguenti documenti:

1) tutti gli atti riguardanti la sua persona, gli atti di valutazione dei titoli di servizio ed i verbali redatti dalla commissione relativi alla suddetta procedura concorsuale;

2) la graduatoria generale dei vincitori, fino al nominativo antecedente in graduatoria al proprio nome, comprensivo di tutti i titoli e dei punteggi formulati dalla commissione.

Il responsabile del procedimento per l'ENEA con nota del 25 agosto 2009 ha comunicato la "disponibilità a consentire l'accesso" ai documenti specificatamente indicati, previo appuntamento telefonico.

Tuttavia, il signor – una volta contattati gli uffici dell'Enea per concordare un appuntamento – asserisce di avere ricevuto verbalmente da parte di un funzionario preposto un diniego all'accesso rispetto alla graduatoria richiesta, che sarebbe stata considerata non disponibile.

Pertanto, il signor, il 9 settembre 2009 contro tale diniego verbale ha presentato ricorso alla Commissione ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

La Commissione in merito al ricorso in esame osserva quanto segue.

Il d.P.R. n. 184/2006 all'art. 12, comma 1, "Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso" stabilisce che il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato può essere presentato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, e che al ricorso è allegato – a pena di inammissibilità – il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto.

Nel caso di specie, l'odierno ricorrente riferisce che – pur avendo l'amministrazione resistente emesso un provvedimento favorevole all'accesso richiesto, unico documento allegato al ricorso in esame – durante un successivo colloquio telefonico avuto con il funzionario preposto, l'accesso gli sarebbe stato in parte negato.

Non disponendo di elementi sufficienti per poter valutare quanto esposto dal signor, si invita l'amministrazione resistente a fornire i dovuti chiarimenti a riscontro di quanto riferito.

PQM

La Commissione dispone un accertamento istruttorio a carico dell'amministrazione resistente, sospendendo ogni decisione sul merito.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di Roma – Municipio Centro Storico

Fatto

Il signor, nella sua qualità di geometra dipendente del Comune di Roma, ha presentato diverse istanze al Comune di Roma – Municipio Centro Storico per potere avere copia di una lettera inviata a questa stessa amministrazione dai dirigenti tecnici delle unità organizzative tecniche, nella quale si reclamava per la scarsità di personale.

Non avendo ricevuto un riscontro alle suddette istanze, il signor in data 9 settembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Roma non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza –
Ufficio Commissione Permanente di Avanzamento – 3^a Sezione Contenzioso

Fatto

Il signor, maresciallo aiutante della Guardia di Finanza, in servizio al Comando Provinciale di Napoli, partecipante alla procedura concorsuale indetta dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Commissione Permanente di Avanzamento per il conferimento della qualifica di luogotenente, il 6 luglio 2009 ha chiesto a quest'ultimo ufficio i seguenti documenti:

- 1) scheda con i punteggi parziali e totali a lui attribuiti;
- 2) graduatoria relativa al concorso per il conferimento della qualifica di luogotenente per l'anno 2007 completa del numero di matricola meccanografica e del punteggio attribuito a ciascun concorrente;
- 3) graduatoria relativa al concorso per il conferimento della qualifica di luogotenente per l'anno 2006 completa del numero di matricola meccanografica e del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

L'istante – al fine di valutare la possibilità di esperire eventuale ricorso – ha chiesto l'accesso alle suddette graduatorie in versione integrale, poiché le stesse sono state pubblicate dall'amministrazione solo con l'ordine di classifica dei concorrenti e senza l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun partecipante. Ed in merito alle modalità di esercizio del diritto di accesso, il signor ha inoltre chiesto di ricevere la documentazione richiesta alla propria casella di posta elettronica.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio Commissione Permanente di Avanzamento – 3^a Sezione Contenzioso, con nota del 31 luglio 2009, ha aderito alla suddetta richiesta, inviando i documenti soltanto in formato cartaceo e subordinandone il rilascio al rimborso delle spese nella misura di 0,26 euro per foglio.

Il signor – non intendendo acquisire detta documentazione considerato il costo elevato che comporterebbe l'acquisizione del relativo carteggio – ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo di dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 31 luglio 2009 con il quale l'amministrazione non ha accolto la richiesta di copia dei documenti secondo le modalità indicate, vale a dire mediante posta elettronica, nonché il suo diritto ad ottenere comunque e gratuitamente copia di quanto richiesto.

Diritto

In merito al ricorso in esame si osserva quanto segue.

L'art. 25 della legge n. 241/90 “Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi”, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che “*il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio*

di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di misura”.

In conformità a tale previsione legislativa, il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi” all’art. 7 “Accoglimento della richiesta e modalità di accesso”, comma 6, stabilisce che *“in ogni caso, la copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell’articolo 25 della legge, secondo le modalità determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell’interessato, le copie possono essere autenticate”.*

Pertanto, considerate le suddette disposizioni legislative e la disponibilità manifestata dall’amministrazione interessata a consentire l’accesso ai documenti richiesti – correttamente dietro corresponsione dei relativi diritti di segreteria per le copie cartacee – non si ritiene fondato il presente ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro, Roma

Fatto

La sig.ra, essendo stata oggetto di intervista ispettiva svolta presso l'ISFOL (amministrazione di appartenenza dove svolge la professione di ricercatore) nei mesi di febbraio, marzo, ottobre e dicembre 2007, riferisce di aver presentato in data 16 giugno 2009 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:

- 1) copia della dichiarazione rilasciata dalla ricorrente agli ispettori;
- 2) verbale conclusivo del procedimento ispettivo;
- 3) conseguenti provvedimenti assunti da parte resistente nei confronti dell'ISFOL.

In data 20 luglio parte resistente ha negato l'accesso quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 3, invocando genericamente il D.M. n. 757/94 che escluderebbe dall'accesso i documenti richiesti dalla a tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche, imprese e associazioni.

Contro tale parziale diniego in data 13 agosto la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 è stato introdotto dal legislatore allo scopo di superare la concezione dicotomica dei rapporti tra cittadino e amministrazione nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie non v'è dubbio che la richiedente, anche per il solo fatto di aver preso parte al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante e comunque per l'indubbio interesse a conoscere gli esiti degli accertamenti ispettivi svolti a carico dell'amministrazione presso la quale svolge attività lavorativa, è titolare di un interesse qualificato all'accesso. Sul punto si aggiunga che l'ispezione è stata avviata per verificare che dietro la forma di contratti a progetto non si celassero forme di lavoro subordinato, il che dimostra una volta di più l'interesse qualificato dell'istante agli esiti dell'attività ispettiva.

Alla luce di ciò, il diniego opposto da parte resistente è destituito di giuridico fondamento. A parte la citazione generica della fonte regolamentare che nel caso di specie osterebbe all'accesso, v'è da dire al riguardo che la tutela della riservatezza riferita ad una pubblica amministrazione (come sostenuto dal ministero resistente) è un controsenso, stante la *ratio* brevemente richiamata delle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In realtà la trasparenza della pubblica amministrazione intesa come processo culturale di rinnovamento dei rapporti cittadino-

amministrazione, non tollera eccezioni che, come nel caso di specie, si fondano su valori che farebbero tornare l'apparato amministrativo ad una logica prevalentemente incentrata sulla cultura del segreto, così come era prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/90.

La disposizione regolamentare invocata, viceversa, fa spesso riferimento a fattispecie nelle quali la riservatezza da tutelare nei confronti delle istanze di accesso, attiene alle richieste formulate dal datore di lavoro all'ispettorato del lavoro tese a conoscere la paternità e i contenuti delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi.

Non essendo questa la vicenda portata all'esame della scrivente, e sussistendo un interesse qualificato all'accesso in capo alla ricorrente, il gravame si ritiene fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro, Roma

Fatto

La sig.ra, essendo stata oggetto di intervista ispettiva svolta presso l'ISFOL (amministrazione di appartenenza dove svolge la professione di ricercatore) nei mesi di febbraio, marzo, ottobre e dicembre 2007, riferisce di aver presentato in data 16 giugno 2009 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:

- 1) copia della dichiarazione rilasciata dalla ricorrente agli ispettori;
- 2) verbale conclusivo del procedimento ispettivo;
- 3) conseguenti provvedimenti assunti da parte resistente nei confronti dell'ISFOL.

In data 20 luglio parte resistente ha negato l'accesso quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 3, invocando genericamente il D.M. n. 757/94 che escluderebbe dall'accesso i documenti richiesti dalla a tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche, imprese e associazioni.

Contro tale parziale diniego in data 13 agosto la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 è stato introdotto dal legislatore allo scopo di superare la concezione dicotomica dei rapporti tra cittadino e amministrazione nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie non v'è dubbio che la richiedente, anche per il solo fatto di aver preso parte al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante e comunque per l'indubbio interesse a conoscere gli esiti degli accertamenti ispettivi svolti a carico dell'amministrazione presso la quale svolge attività lavorativa, è titolare di un interesse qualificato all'accesso. Sul punto si aggiunga che l'ispezione è stata avviata per verificare che dietro la forma di contratti a progetto non si celassero forme di lavoro subordinato, il che dimostra una volta di più l'interesse qualificato dell'istante agli esiti dell'attività ispettiva.

Alla luce di ciò, il diniego opposto da parte resistente è destituito di giuridico fondamento. A parte la citazione generica della fonte regolamentare che nel caso di specie osterebbe all'accesso, v'è da dire al riguardo che la tutela della riservatezza riferita ad una pubblica amministrazione (come sostenuto dal ministero resistente) è un controsenso, stante la *ratio* brevemente richiamata delle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In realtà la trasparenza della pubblica amministrazione intesa come processo culturale di rinnovamento dei rapporti cittadino-

amministrazione, non tollera eccezioni che, come nel caso di specie, si fondano su valori che farebbero tornare l'apparato amministrativo ad una logica prevalentemente incentrata sulla cultura del segreto, così come era prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/90.

La disposizione regolamentare invocata, viceversa, fa spesso riferimento a fattispecie nelle quali la riservatezza da tutelare nei confronti delle istanze di accesso, attiene alle richieste formulate dal datore di lavoro all'ispettorato del lavoro tese a conoscere la paternità e i contenuti delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi.

Non essendo questa la vicenda portata all'esame della scrivente, e sussistendo un interesse qualificato all'accesso in capo alla ricorrente, il gravame si ritiene fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro, Roma

Fatto

La sig.ra, essendo stata oggetto di intervista ispettiva svolta presso l'ISFOL (amministrazione di appartenenza dove svolge la professione di ricercatore) nei mesi di febbraio, marzo, ottobre e dicembre 2007, riferisce di aver presentato in data 16 giugno 2009 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:

- 1) copia della dichiarazione rilasciata dalla ricorrente agli ispettori;
- 2) verbale conclusivo del procedimento ispettivo;
- 3) conseguenti provvedimenti assunti da parte resistente nei confronti dell'ISFOL.

In data 20 luglio parte resistente ha negato l'accesso quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 3, invocando genericamente il D.M. n. 757/94 che escluderebbe dall'accesso i documenti richiesti dalla a tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche, imprese e associazioni.

Contro tale parziale diniego in data 13 agosto la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 è stato introdotto dal legislatore allo scopo di superare la concezione dicotomica dei rapporti tra cittadino e amministrazione nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie non v'è dubbio che la richiedente, anche per il solo fatto di aver preso parte al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante e comunque per l'indubbio interesse a conoscere gli esiti degli accertamenti ispettivi svolti a carico dell'amministrazione presso la quale svolge attività lavorativa, è titolare di un interesse qualificato all'accesso. Sul punto si aggiunga che l'ispezione è stata avviata per verificare che dietro la forma di contratti a progetto non si celassero forme di lavoro subordinato, il che dimostra una volta di più l'interesse qualificato dell'istante agli esiti dell'attività ispettiva.

Alla luce di ciò, il diniego opposto da parte resistente è destituito di giuridico fondamento. A parte la citazione generica della fonte regolamentare che nel caso di specie osterebbe all'accesso, v'è da dire al riguardo che la tutela della riservatezza riferita ad una pubblica amministrazione (come sostenuto dal ministero resistente) è un controsenso, stante la *ratio* brevemente richiamata delle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In realtà la trasparenza della pubblica amministrazione intesa come processo culturale di rinnovamento dei rapporti cittadino-

amministrazione, non tollera eccezioni che, come nel caso di specie, si fondano su valori che farebbero tornare l'apparato amministrativo ad una logica prevalentemente incentrata sulla cultura del segreto, così come era prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/90.

La disposizione regolamentare invocata, viceversa, fa spesso riferimento a fattispecie nelle quali la riservatezza da tutelare nei confronti delle istanze di accesso, attiene alle richieste formulate dal datore di lavoro all'ispettorato del lavoro tese a conoscere la paternità e i contenuti delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi.

Non essendo questa la vicenda portata all'esame della scrivente, e sussistendo un interesse qualificato all'accesso in capo alla ricorrente, il gravame si ritiene fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro, Roma

Fatto

Il sig., dipendente ISFOL e legale rappresentante del Sindacato di base dei lavoratori della ricerca, a seguito dell'attività ispettiva svolta presso l'ISFOL (amministrazione di appartenenza dove svolge la professione di ricercatore) nei mesi di febbraio, marzo, ottobre e dicembre 2007, riferisce di aver presentato in data 16 giugno 2009 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei verbali conclusivi del procedimento ispettivo.

In data 14 luglio parte resistente ha negato l'accesso, invocando genericamente il D.M. n. 757/94 che escluderebbe dall'accesso i documenti richiesti dal sindacato ricorrente a tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche, imprese e associazioni.

Contro tale parziale diniego in data 13 agosto l'O.S. l'istante ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 è stato introdotto dal legislatore allo scopo di superare la concezione dicotomica dei rapporti tra cittadino e amministrazione nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa. Tale normativa ha esteso espressamente la facoltà di domandare l'accesso ai documenti anche ai portatori di interessi diffusi tra i quali vanno annoverate le associazioni sindacali.

Nel caso di specie non v'è dubbio che il sindacato ricorrente sia titolare di un interesse qualificato in proprio al chiesto accesso, considerato che la tutela dei lavoratori di cui il sindacato è in un certo senso garante passa sicuramente attraverso la verifica della coincidenza tra tipologia di inquadramento del lavoratore e attività fatta svolgere allo stesso dall'amministrazione di appartenenza. Ciò anche in ragione del fatto, richiamato dall'O.S. ricorrente nell'atto introduttivo, che l'ispezione è stata avviata per verificare che dietro la forma di contratti a progetto non si celassero forme di lavoro subordinato, il che dimostra una volta di più l'interesse qualificato dell'istante agli esiti dell'attività ispettiva.

Alla luce di ciò, il diniego opposto da parte resistente è destituito di giuridico fondamento. A parte la citazione generica della fonte regolamentare che nel caso di specie osterebbe all'accesso, v'è da dire al riguardo che la tutela della riservatezza riferita ad una pubblica amministrazione (come sostenuto dal ministero resistente) è un controsenso, stante la *ratio* brevemente richiamata delle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. In realtà la trasparenza della pubblica

amministrazione intesa come processo culturale di rinnovamento dei rapporti cittadino-amministrazione, non tollera eccezioni che, come nel caso di specie, si fondano su valori che farebbero tornare l'apparato amministrativo ad una logica prevalentemente incentrata sulla cultura del segreto, così come era prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/90.

La disposizione regolamentare invocata, viceversa, fa spesso riferimento a fattispecie nelle quali la riservatezza da tutelare nei confronti delle istanze di accesso, attiene alle richieste formulate dal datore di lavoro all'ispettorato del lavoro tese a conoscere la paternità e i contenuti delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi.

Non essendo questa la vicenda portata all'esame della scrivente, e sussistendo un interesse qualificato all'accesso in capo al ricorrente, il gravame si ritiene fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della salute, del lavoro e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro, Roma

Fatto

La sig.ra, essendo stata oggetto di intervista ispettiva svolta presso l'ISFOL (amministrazione di appartenenza dove svolge la professione di ricercatore) nei mesi di febbraio, marzo, ottobre e dicembre 2007, riferisce di aver presentato in data 16 giugno 2009 richiesta di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:

- 1) copia della dichiarazione rilasciata dalla ricorrente agli ispettori;
- 2) verbale conclusivo del procedimento ispettivo;
- 3) conseguenti provvedimenti assunti da parte resistente nei confronti dell'ISFOL.

Con provvedimento del 20 luglio, portato a conoscenza della ricorrente il successivo 30 luglio, parte resistente ha negato l'accesso quanto ai documenti di cui ai punti 2 e 3, invocando genericamente il D.M. n. 757/94 che escluderebbe dall'accesso i documenti richiesti dalla a tutela della riservatezza di persone fisiche, giuridiche, imprese e associazioni.

Contro tale parziale diniego in data 27 agosto la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto il 2 settembre 2009) chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

Come è noto il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90 è stato introdotto dal legislatore allo scopo di superare la concezione dicotomica dei rapporti tra cittadino e amministrazione nell'ottica di garantire una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa.

Nel caso di specie non v'è dubbio che la richiedente, anche per il solo fatto di aver preso parte al procedimento ispettivo in qualità di dichiarante e comunque per l'indubbio interesse a conoscere gli esiti degli accertamenti ispettivi svolti a carico dell'amministrazione presso la quale svolge attività lavorativa, è titolare di un interesse qualificato all'accesso. Sul punto si aggiunga che l'ispezione è stata avviata per verificare che dietro la forma di contratti a progetto non si celassero forme di lavoro subordinato, il che dimostra una volta di più l'interesse qualificato dell'istante agli esiti dell'attività ispettiva.

Alla luce di ciò, il diniego opposto da parte resistente è destituito di giuridico fondamento. A parte la citazione generica della fonte regolamentare che nel caso di specie osterebbe all'accesso, v'è da dire al riguardo che la tutela della riservatezza riferita ad una pubblica amministrazione (come sostenuto dal ministero resistente) è un controsenso, stante la *ratio* brevemente richiamata delle disposizioni in materia di

diritto di accesso ai documenti amministrativi. In realtà la trasparenza della pubblica amministrazione intesa come processo culturale di rinnovamento dei rapporti cittadino-amministrazione, non tollera eccezioni che, come nel caso di specie, si fondano su valori che farebbero tornare l'apparato amministrativo ad una logica prevalentemente incentrata sulla cultura del segreto, così come era prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/90.

La disposizione regolamentare invocata, viceversa, fa spesso riferimento a fattispecie nelle quali la riservatezza da tutelare nei confronti delle istanze di accesso, attiene alle richieste formulate dal datore di lavoro all'ispettorato del lavoro tese a conoscere la paternità e i contenuti delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accertamenti ispettivi.

Non essendo questa la vicenda portata all'esame della scrivente, e sussistendo un interesse qualificato all'accesso in capo alla ricorrente, il gravame si ritiene fondato e deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Liceo scientifico statale – Perugia

Fatto

La sig.ra riferisce di aver presentato in data 26 marzo u.s. richiesta di accesso ai compiti scritti degli studenti, e, unitamente all'estratto del registro docenti ed al verbale del consiglio di classe del 19 novembre 2007 nelle parti riferibili ai suddetti studenti. La richiesta era motivata da fini comparativi.

L'istituto scolastico resistente, in data 24 aprile 2009, rispondeva all'odierno ricorrente che avrebbe assunto le determinazioni del caso dopo aver ottenuto l'assenso o il diniego all'accesso da parte dei genitori degli studenti controinteressati. Decorsi trenta giorni da tale nota, la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente in data 23 giugno 2009, chiedendone l'accoglimento. Con decisione del 14 luglio u.s. la Commissione rilevava l'inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati.

Successivamente, in data 17 luglio 2009, la ricorrente riceveva risposta dall'istituto resistente il quale negava l'accesso per i compiti di due dei tre alunni di cui sopra essendo intervenuta in relazione ad essi l'opposizione dei genitori e consentendolo rispetto agli altri in ragione del consenso dei legali rappresentanti. Contro tale diniego espresso, pertanto, la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 14 agosto 2009 chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato ai controinteressati.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il provvedimento di diniego, invero, si fonda esclusivamente sull'opposizione dei controinteressati la quale, di per sé, non costituisce motivo sufficiente a negare l'accesso. Considerata la titolarità di un interesse qualificato all'accesso dell'odierna ricorrente, invero, si ritiene che il conflitto tra accesso e riservatezza nel caso di specie debba essere risolto a favore del primo, stante la natura di dati comuni attribuibile a quelli ricavabili dai documenti richiesti e tenuto conto della disposizione di cui all'art. 24, comma 7, legge n. 241/90 che in tali fattispecie assegna prevalenza al diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Scuola secondaria di primo grado

(VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso l'istituto resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 28 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 16 settembre u.s. l'amministrazione resistente ha dato atto di aver inviato i documenti in proprio possesso al sindacato richiedente e di essersi in precedenza attivata presso altre istituzioni per ottenere quelli mancanti; il Comune di Venezia, in particolare, con provvedimento del 13 settembre ha negato l'accesso ai documenti in proprio possesso ritenendo l'istanza del sindacato genericamente formulata e non sorretta da un interesse qualificato.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 16 settembre di cui alle premesse in fatto dichiara cessata la materia del contendere, atteso l'invio dei documenti in possesso dell'istituto scolastico (numero di alunni per classe con indicazione dei disabili) al sindacato ricorrente e considerato il diniego espresso del 13 settembre u.s. manifestato dalla città di Venezia e notificato all'O.S. rispetto al quale il gravame dovrà essere presentato entro trenta giorni al difensore civico competente.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo statale –
..... (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 29 maggio u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (verificatosi l'1 giugno 2009) parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 28 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 15 settembre 2009, l'istituto resistente ha trasmesso una nota con la quale contesta la circostanza relativa alla formazione del silenzio impugnato col presente gravame e comunque manifestando la disponibilità a consegnare i documenti in suo possesso.

Diritto

Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento.

Quanto all'intenzione di mettere a disposizione del sindacato ricorrente i documenti in possesso dell'istituto resistente, si osserva che essa non è sufficiente a far dichiarare cessata la materia del contendere, non essendo stata nemmeno fornita la prova alla scrivente di analogo comunicazione effettuata nei confronti di parte ricorrente.

Nel merito, pertanto, il gravame presentato dall'O.S. SNALS è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei

documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata e in possesso di parte resistente (con particolare riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 delle premesse in fatto) debba essere esibita all'odierna ricorrente. Quanto, viceversa, ai documenti di cui ai punti 1 e 3 delle premesse in fatto si osserva che non essendo gli stessi nella materiale disponibilità dell'amministrazione resistente il ricorso non può trovare accoglimento, essendosi, peraltro, parte resistente attivata per richiederli alle istituzioni locali competenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso quanto ai documenti di cui al punto n. 2 delle premesse in fatto e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

La Commissione, quanto ai documenti di cui ai punti 1 e 3 delle premesse in fatto respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo statale –
..... (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 29 maggio u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (verificatosi l'1 giugno 2009) parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 28 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 26 agosto 2009, l'istituto resistente ha trasmesso una nota con la quale contesta la circostanza relativa alla formazione del silenzio impugnato col presente gravame, invocando i commi 2 e 3 della legge n. 241/90 che contemplano un termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento e comunque manifestando la disponibilità a consegnare i documenti in suo possesso.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente, sulla mancata formazione del silenzio eccepita da parte resistente con la nota del 26 agosto u.s., si rileva che il termine per la conclusione del procedimento in materia di diritto di accesso è espressamente previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 che lo fissa in trenta giorni. Quanto all'intenzione di mettere a disposizione del sindacato ricorrente i documenti in possesso dell'istituto resistente, si osserva che essa non è sufficiente a far dichiarare cessata la materia del contendere, non essendo stata nemmeno fornita la prova alla scrivente di analoga comunicazione effettuata nei confronti di parte ricorrente.

Nel merito, pertanto, il gravame presentato dall'O.S. SNALS è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: IC – (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 29 maggio u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (verificatosi l'1 giugno 2009) parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 28 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 28 agosto l'istituto scolastico ha trasmesso una nota con la quale afferma di aver trasmesso la documentazione richiesta al sindacato ricorrente.

Diritto

La commissione, vista la nota del 28 agosto di parte resistente di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro
Amministrazione resistente: Istituto comprensivo –
..... (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso l'istituto resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 28 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 25 agosto u.s. l'amministrazione resistente ha dato atto di aver inviato i documenti in proprio possesso al sindacato richiedente e di essersi attivata presso altre istituzioni per ottenere quelli mancanti, come risulta anche dalla memoria integrativa di parte resistente del successivo 8 settembre 2009.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 25 agosto e dell'integrazione della stessa datata 8 settembre di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere, atteso l'invio dei documenti in possesso dell'istituto scolastico al sindacato ricorrente e considerata la richiesta effettuata da parte resistente alle istituzioni competenti per ottenere quelli non in suo possesso.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: DDS; DDS; IC
.....; IC; IC; IC; SMS
.....; SMS; SMS; IC; IC
.....; IC; IC

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 29 maggio u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto agli istituti resistenti l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (verificatosi tra l'1 ed il 6 giugno 2009) le parti resistenti non hanno fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 28 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il gravame presentato dall'O.S. SNALS, invero, è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali. Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

PQM

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica statale (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso l'istituto resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 28 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 15 settembre u.s. l'amministrazione resistente ha dato atto di aver inviato i documenti in proprio possesso al sindacato richiedente e di essersi in precedenza attivata presso altre istituzioni per ottenere quelli mancanti; il Comune di Venezia, in particolare, con provvedimento del 10 luglio ha negato l'accesso ai documenti in proprio possesso ritenendo l'istanza del sindacato genericamente formulata e non sorretta da un interesse qualificato.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 15 settembre di cui alle premesse in fatto dichiara cessata la materia del contendere, atteso l'invio dei documenti in possesso dell'istituto scolastico (numero di alunni per classe con indicazione dei disabili) al sindacato ricorrente e considerato il diniego espresso del 10 luglio u.s. manifestato dalla città di Venezia e notificato all'O.S. rispetto al quale il gravame dovrà essere presentato al difensore civico competente.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica statale -
..... (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso l'istituto resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 28 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 25 agosto u.s. l'amministrazione resistente ha trasmesso una nota con la quale rende noto che i documenti di cui ai punti 1 e 3 sono stati richiesti all'amministrazione comunale che ha li ha negati, ritenendo l'istanza del sindacato ricorrente non fondata. Nulla si rileva quanto ai documenti di cui al punto 2 .

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 25 agosto di cui alle premesse in fatto, dichiara non luogo a provvedere quanto ai documenti di cui ai punti 1 e 3 delle premesse in fatto, atteso che il provvedimento di diniego del Comune dovrà essere impugnato dinanzi al difensore civico competente per territorio. Quanto ai documenti di cui al punto 2, viceversa e stante l'assenza di qualsiasi riferimento ad essi nella citata nota difensiva, si osserva che il gravame presentato dall'O.S. SNALS è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei

documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata di cui al punto 2 delle premesse in fatto debba essere esibita all'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso quanto ai documenti di cui al punto 2 delle premesse in fatto e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

La Commissione dichiara non luogo a provvedere quanto ai documenti di cui ai punti 1 e 3 delle premesse in fatto.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica statale – Viale
..... (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 29 maggio u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (verificatosi il 4 giugno 2009) parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 28 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 25 agosto 2009, l'istituto resistente ha trasmesso una nota con la quale contesta la circostanza relativa alla formazione del silenzio impugnato col presente gravame, invocando i commi 2 e 3 della legge n. 241/90 che contemplano un termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento e comunque manifestando la disponibilità a consegnare i documenti in suo possesso.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente, sulla mancata formazione del silenzio eccepita da parte resistente con la nota del 26 agosto u.s., si rileva che il termine per la conclusione del procedimento in materia di diritto di accesso è espressamente previsto dall'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90 che lo fissa in trenta giorni. Quanto all'intenzione di mettere a disposizione del sindacato ricorrente i documenti in possesso dell'istituto resistente, si osserva che essa, per quanto apprezzabile, non è sufficiente a far dichiarare cessata la materia del contendere, non essendo stata nemmeno fornita la prova alla scrivente di analogo comunicazione effettuata nei confronti di parte ricorrente.

Nel merito, pertanto, il gravame presentato dall'O.S. SNALS è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale militare

Fatto

Il maggiore con varie e ripetute istanze ha contestato il provvedimento di stato giuridico di cessazione dal servizio. In data 29 aprile 2004 il Vice capo di Gabinetto del Ministro della Difesa ha chiesto chiarimenti in merito alla suddetta vicenda a parte resistente, anche in ragione di una serie di procedimenti giudiziari allora in corso. In data 11 luglio 2009 l'..... ha chiesto di conoscere la risposta fornita da parte resistente a detta richiesta senza ricevere riscontro nei trenta giorni successivi.

Contro tale silenzio l'..... ha presentato ricorso alla scrivente in data 27 agosto u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione osserva preliminarmente ed ancora una volta di essersi pronunciata in innumerevoli occasioni sui ricorsi presentati dall'odierno ricorrente. La vicenda portata all'esame della scrivente con il presente gravame, costituisce un'ulteriore appendice della fattispecie concernente la cessazione dal servizio del ricorrente. Al riguardo si osserva che non è dato sapere se parte resistente abbia fornito risposta alla richiesta del Vicecapo di Gabinetto e che comunque, essendo decorsi più di cinque anni da essa ed essendo stati definiti i procedimenti giudiziari (a quanto consta tutti con esito negativo per il ricorrente) l'..... non è titolare di interesse qualificato all'accesso. Pertanto il ricorso è da respingere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate di Treviso

Fatto

La sig.ra riferisce di aver presentato in data 13 luglio 2009 all'amministrazione resistente richiesta di accesso alle dichiarazioni IRPEF e IRPEG dei redditi del marito – sig. – per gli anni 2006-2008 dovendo intraprendere un'azione di separazione giudiziale nei confronti del controinteressato ed avendo, pertanto, necessità di avere contezza delle capacità economiche dello stesso ai fini degli obblighi connessi al mantenimento sia della ricorrente che della figlia.

Non avendo ricevuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 23 agosto 2009 la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. Parte resistente in data 9 settembre ha trasmesso una nota difensiva nella quale si sostiene di aver dato riscontro all'istanza di accesso e comunque di non ritenere la sig.ra titolare di un interesse qualificato all'accesso, insistendo, pertanto, per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica al controinteressato. Nell'atto introduttivo del presente procedimento la ricorrente non fa alcun riferimento della suddetta notifica. Pertanto, non essendovi la prova dell'incombente previsto dall'art. 12, comma 4, lett. *b*, d.P.R. n. 184/2006, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. *c*).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Commerciale “.....”

Fatto

....., direttrice amministrativa presso l' Istituto Tecnico Commerciale “.....” di Padova, ha chiesto, il 6 luglio 2009, di potere avere copia dei verbali del Consiglio d'Istituto dal 1 gennaio 2004 fino alla data di presentazione dell'istanza per acquisire informazioni utili alla controversia di lavoro in corso.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione la ricorrente ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

La ricorrente, con nota del 16 settembre, ha comunicato che l'amministrazione ha concesso la copia dei chiesti documenti previo pagamento dei costi di riproduzione e ricerca; chiede, pertanto, la ricorrente se la somma di euro 33,31, per 60 fotocopie formato A3 e 137 formato A4 sia congrua.

L'amministrazione, con nota del 17 u.s. ha comunicato di avere invitato la ricorrente, per il giorno 16 settembre, a ritirare la documentazione richiesta, previo pagamento della somma di euro 33,31 e che la medesima non si è presentata.

Diritto

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai chiesti documenti, previo pagamento di una somma pari a euro 33,31 ed ha invitato la ricorrente a presentarsi presso gli uffici per il giorno 16 settembre. La ricorrente non si è presentata lamentando l'onerosità della richiesta.

Per quanto riguarda la presunta esosità della tariffa richiesta dall'amministrazione per il rilascio di copie, la Commissione non può che ribadire quanto già affermato in precedenti pronunce (09.07.2007, 22.11.2007 e 17.12.2007).

L'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato “Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi” dispone che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”. Alla luce di tale disposizione, non sembra che la misura delle tariffe introdotte dall'amministrazione comprensive di tutti i diritti di ricerca e misura e graduate in relazione alla datazione dei documenti richiesti, sia irragionevole e sproporzionata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: VA

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute e delle Politiche Sociali –
Direzione provinciale del Lavoro di Mantova

Fatto

VA, ha ricevuto un secondo ordine di servizio n. 14 del 21 luglio u.s. con il quale veniva assegnato nuovamente al Servizio Ispezione del Lavoro e revocato il primo ordine di servizio n. 6 del 14 aprile u.s. con il quale, su sua richiesta, il ricorrente veniva esonerato dagli incarichi di vigilanza e assegnato all'Ufficio Relazioni con il Pubblico. A seguito del ricevimento dell'ordine di servizio n. 19 il ricorrente ha presentato istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. lettera del responsabile Servizio Ispezioni del Lavoro inviata il 15 aprile 2009 al dott. AF direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Mantova, in risposta alla richiesta del ricorrente del 14 aprile 2009, avente ad oggetto FUA 2008;
2. comunicazione del dott. MP che disponeva la restituzione della tessera ispettiva al ricorrente, già consegnata al direttore della DPL di Mantova, dott. AF;
3. importi erogati a titolo di FUA 2006 al personale della DPL di Mantova distinto per tutti i livelli;
4. dichiarazione firmata il 14 luglio 2009 dal dott. AM di restituzione della tessera ispettiva allo scrivente.

Afferma il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare la propria onorabilità e per far valere un interesse economico nel caso in di errata ripartizione dei fondi FUA 2006. Specifica, ancora il ricorrente, di conoscere il contenuto della lettera di cui al punto 2 per averne data lettura il direttore della DPL di Mantova, dott. AM.

L'amministrazione ha concesso l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 3 e 4, mentre ha negato l'accesso ai documenti di cui al punto n. 2, invitando il ricorrente a rivolgersi alla Direzione Generale atteso che si tratta di una nota classificata come riservata e relativa ad un procedimento il cui provvedimento è di competenza della Direzione Generale medesima.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione VA ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il documento di cui al punto n. 2, ossia comunicazione del dott. MP che disponeva la restituzione della tessera ispettiva al ricorrente, già consegnata al direttore della DPL di Mantova, dott. AF, è alla base del provvedimento con il quale è stata disposta l'assegnazione del ricorrente al Servizio Ispezione del Lavoro; trattandosi, pertanto, di un accesso endoprocedimentale, di cui all'art. 10 della legge n. 241 del

1990, nessun dubbio esiste in ordine alla sussistenza dell'interesse del ricorrente ad accedere ad un documento presupposto del provvedimento.

Come ha più volte rilevato questa Commissione, i documenti sono sottratti all'accesso non in base ad una classificazione di riservatezza operata dall'amministrazione, ma in base alla loro inclusione, operata con atto di natura regolamentare, tra le categorie di documenti inaccessibili perché a tutela di uno degli interessi di cui all'art. 24 della legge generale sull'attività dei pubblici poteri. Inoltre, trattandosi di documento in possesso dell'amministrazione la medesima è tenuta a consentirne l'accesso anche se l'adozione del provvedimento conclusivo è di competenza di altra amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base delle osservazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ente Parco Nazionale dell'Asinara

Fatto

..... ha chiesto nel maggio u.s. all' Ente Parco Nazionale dell'Asinara un'attestazione di servizio contenente l'indicazione delle mansioni svolte da presentare al comune di Alghero per potere essere assunta. Poiché il direttore dell'Ente Parco ha inviato una certificazione contenente gli oggetti dei contratti ma non le mansioni svolte, la ricorrente il 15 giugno ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere agli 8 contratti stipulati tra la ricorrente e l'Ente Parco dal 28 dicembre 2000 al 31 dicembre 2006, specificando che i documenti sono necessari per potere effettuare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per un'altra amministrazione.

Specifica la ricorrente di non essere in possesso dei chiesti documenti perché il direttore dell'Ente Parco le ha chiesto la restituzione immediata delle chiavi senza consentirle neanche il ritiro degli oggetti personali, tra i quali gli originali dei contratti.

L'amministrazione, con provvedimento del 29 giugno, considerato che l'istanza è irregolare perchè non è stata formulata sul modulo appositamente predisposto, ha invitato la ricorrente ad integrare l'istanza specificando la motivazione.

Avverso il provvedimento di diniego, il 19 agosto, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendole di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria del 1 settembre, ha affermato che il 14 luglio la ricorrente ha presentato un'ulteriore istanza di accesso avente il medesimo oggetto e che l'amministrazione, con provvedimento del 12 agosto, ha comunicato di non essere riuscito a reperire i documenti richiesti nell'archivio presso il palazzo Reale sull'Isola dell'Asinara, archiviazione alla quale era addetta la ricorrente, e di stare compiendo un'ulteriore indagine.

Comunica, infine, l'amministrazione che i chiesti documenti sono andati smarriti ed allega la denuncia per presunta sottrazione dei documenti al Comando dei Carabinieri di Porto Torres.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 184 del 2006 "Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso".

PQM

PLENUM 22 SETTEMBRE 2009

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)

Fatto

L'Avv. ha partecipato al concorso a 404 posti per l'area C, posizione economica C1, presso l'INAIL, riportando nelle due prove scritte il seguente esito: prima prova 18/30; seconda prova non corretta, perché il bando prevedeva che le prove stesse si sarebbero intese superate solo con una votazione di almeno 21/30 in ciascuna di esse.

A seguito di ciò l'interessato ha chiesto l'accesso ai seguenti documenti:

1. proprie prove scritte e relativa valutazione;
2. verbali di correzione delle proprie prove scritte;
3. criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione delle prove scritte;
4. n. 10 prove scritte d'esame sul tema di diritto amministrativo di altri candidati, scelte a caso dall'amministrazione resistente (senza che contengano alcun elemento di identificazione dei candidati autori della prova) che abbiano riportato la votazione di 21/30 e delle relative valutazioni;
5. n. 10 prove scritte d'esame sul tema di legislazione sociale di altri candidati, scelte a caso dall'amministrazione resistente (senza che contengano alcun elemento di identificazione dei candidati autori della prova) che abbiano riportato la votazione di 21/30 e delle relative valutazioni.

Afferma il ricorrente che i documenti su indicati sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti.

L'amministrazione, con provvedimento del 22 luglio, ha concesso l'accesso solo ai documenti di cui al punto n. 1 e la sola visione di due elaborati anonimi di candidati non ammessi; l'accesso agli altri documenti è stato differito dal momento che è ancora in corso di svolgimento la prova concorsuale.

Successivamente, il 28 luglio, il ricorrente, oltre a ribadire l'istanza di accesso ai documenti su indicati, ha chiesto di potere avere visione ed, eventualmente, copia di tutte le prove degli altri candidati che abbiano riportato la votazione minima per l'ammissione agli orali e dei relativi verbali di correzione.

L'INAIL, con nota del 10 settembre corrente:

- a) ha comunicato di avere concesso l'accesso agli elaborati degli ultimi dieci concorrenti;
- b) ha implicitamente negato l'estensione dell'accesso a tutte le prime prove valutate con il minimo di 21/30;
- c) ha disposto il differimento dell'accesso alla conclusione del procedimento concorsuale.

Con nota del 14 settembre scorso l'interessato ha presentato ricorso avverso le restrizioni di cui ai suindicati punti b) e c).

Diritto

Ritiene la Commissione che il ricorso sia fondato.

In primo luogo, non c'è alcun motivo di limitare a dieci le prove accessibili, dal momento che qualsiasi elaborato valutato con il minimo di 21/30 potrebbe costituire un'utile pietra di paragone per consentire al ricorrente di provare l'incongruità del punteggio attribuitogli.

In secondo luogo va considerato che il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata. Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione tenendo conto delle considerazioni suindicate.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: VP, SG, SG

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena – Direzione delle Casa Circondariale di Viterbo

Fatto

La vedova VP ed i figli SG e SG, a seguito del suicidio nel carcere di Viterbo del padre SA, hanno chiesto al Ministero della Giustizia – Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena – Direzione delle Casa Circondariale di Viterbo, di potere conoscere le seguenti informazioni:

1. con quale periodicità il padre ed il marito SA era sottoposto a visite mediche presso le carceri di Velletri e Viterbo;
2. in quale branca della scienza medica erano specializzati i medici che curavano il paziente detenuto e a quali amministrazioni appartenevano;
3. quali farmaci venivano somministrati ad SA e con quale periodicità;
4. a quale regime carcerario era sottoposto il SA, ossia se nel braccio del regime comune o in isolamento;
5. per quali ragioni il SA è stato trasferito dalla Sicilia nelle carceri della penisola con il conseguente suo allontanamento ed isolamento dagli affetti dei familiari, tutti residenti in Sicilia, che, affermano gli istanti, per la patologia da cui era affetto il detenuto avrebbero potuto costituire un valido deterrente contro l'insorgere di prevedibili propositi autolesionistici;
6. come sia possibile che il detenuto abbia potuto disporre, in regime di detenzione di una busta di plastica e, persino, di una bombola a gas.

Specificano gli istanti che il suicidio è avvenuto mediante inalazione prolungata di gas contenuto in una bombola da camping con l'ausilio di una busta di plastica. Espongono, poi, che il SA era affetto da “disturbo paranoideo di personalità con turba della condotta e ideazioni ossessive” e che aveva già effettuato un tentativo di suicidio durante la detenzione nel carcere di Velletri, poco prima di essere trasferito nel carcere di Viterbo. Aggiungono, infine, i ricorrenti che il detenuto aveva lamentato più volte di non ricevere adeguata assistenza sanitaria in carcere, sia per quanto riguarda la sottoposizione a visite specialistiche sia con riferimento all'assunzione di adeguati psicofarmaci. Pertanto, le informazioni su indicate sono necessarie per valutare la sussistenza di un'eventuale responsabilità delle autorità competenti da far valere nelle sedi giudiziarie opportune.

L'amministrazione, con provvedimento del 4 agosto ha affermato, supportata dal parere espresso dall'Ufficio del Contenzioso del Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per il Lazio di Roma, di dovere accertare, in via preliminare, lo stato del procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Viterbo e, pertanto, non essendo a conoscenza della chiusura delle indagini, di essere in attesa del riscontro della citata Autorità Giudiziaria.

Avverso il provvedimento n. 40763 del 4 agosto 2009 i ricorrenti hanno presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria del 14 settembre, ha affermato di non avere rigettato l'istanza, ma di avere differito l'estrazione di copia dei chiesti documenti fino al momento in cui conoscerà lo stato delle indagini sul suicidio di SA.

Afferma, ancora, l'amministrazione nel presente ricorso che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.M. n. 115 del 1996, sono sottratti all'accesso " i documenti collegati con l'attività giurisdizionale".

Diritto

I ricorrenti chiedono le informazioni indicate nella narrativa in fatto. Nel caso in cui le medesime siano rinvenibili in documenti amministrativi il presente ricorso è fondato.

Infatti i ricorrenti VP, SG e SG, rispettivamente vedova e figli del defunto SA hanno presentato istanza di accesso per potere valutare l'opportunità di far valere eventuali responsabilità delle amministrazioni preposte alla vigilanza del detenuto.

La presenza di un procedimento innanzi la Procura della Repubblica di Viterbo non vale di per sé ad escludere dall'accesso i chiesti documenti. Infatti, tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Tuttavia, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

Pertanto, l'amministrazione resistente, qualora l'autorità giudiziaria non abbia provveduto ad acquisire i documenti con un provvedimento di sequestro, sono tenute a concedere al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti.

Questa Commissione rileva, poi, che l'art. 5, comma 2 del decreto ministeriale n. 115 del 1996, intitolato "esclusioni dal diritto di accesso già previste dall'ordinamento", sottrae dall'accesso "tutti i documenti ancorché non espressamente previsti dal presente regolamento, per i quali la vigente normativa ne prevede l'esclusione, ed in particolare i documenti aventi natura giurisdizionale o collegati con l'attività giurisdizionale".

La disposizione ricordata, genericamente formulata, sembrerebbe riferirsi al segreto delle attività difensive e, pertanto, non trova applicazione al caso di specie.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero della Giustizia – Direzione Generale Istituti di Prevenzione e Pena – Direzione delle Casa Circondariale di Viterbo a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Garante per il Contribuente per la Regione Puglia

Fatto

La ricorrente, quale legale rappresentante della s.a.s. ha presentato degli esposti nel 2007 e 2008 al Garante del Contribuente della Regione Puglia lamentando disfunzioni, scorrettezze ed inosservanza dei diritti e garanzie del contribuente da parte della pattuglia del Comando Tenenza GG.FF. di Putignano durante una verifica in materia di lavoro sommerso nel corso della quale erano stati effettuati anche degli accertamenti in materia fiscale. Successivamente, il Comando Compagnia GG.FF. di Monopoli ha effettuato una nuova verifica ed ha redatto un verbale di contestazione nel quale ha affermato che erano stati osservati tutti gli adempimenti fiscali prescritti. Pertanto, il Garante del Contribuente della Regione Puglia, con provvedimento n. 817/09 ha dichiarato il non luogo a procedere per cessata materia del contendere.

Il 3 giugno la ricorrente ha presentato istanza di accesso al Garante a tutti i documenti relativi alla s.a.s. formati, detenuti e utilizzati per l'emanazione del provvedimento n. 817/09 nonché ogni altro documento correlato agli esposti presentati dalla ricorrente, ivi comprese eventuali istanze formulate dai Reparti della Guardia di Finanza e/o da dipendenti di Reparti della Guardia di Finanza.

Specifica la ricorrente che l'istanza è preordinata a verificare l'esistenza di eventuali documenti contenenti fatti lesivi della propria professionalità e perseguibili solo a querela di parte.

L'amministrazione, con provvedimento del 3 luglio ha comunicato che, a causa della recente ricostituzione del Collegio esaminerà appena possibile l'istanza della ricorrente.

Avverso il provvedimento n. 1009 del 3 luglio 2009 la ricorrente, il 21 agosto ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione resistente con memoria del 14 settembre ha ribadito di non avere rigettato l'istanza di accesso ma di averlo differito al fine di completare l'istruttoria.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo la risposta dell'amministrazione del 3 luglio 2009, tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: AD

contro

Amministrazione resistente: Comando Provinciale Vigili del Fuoco Ancona

Fatto

AD, dipendente VCAC del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, ha inviato due missive nel corso del giugno 2005 al Direttore Regionale VVF Marche, al Comando Provinciale VVF Ancona, alle organizzazioni sindacali VVF RdB, CGL, CISL, UIL CONFSAL ed alle RSU VVF, con le quali avrebbe offeso l'onore e la reputazione del funzionario dei Vigili del Fuoco MC, il quale ha sporto querela contro la ricorrente.

Pertanto, al fine di difendersi nel procedimento penale in corso, la ricorrente, il 30 giugno u.s. ha reiterato l'istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. nota emessa dal Comando VVF di Ancona prot. n. 54/ris del 6 luglio 2005, con l'indicazione della data di emissione e degli allegati;
2. risposta di MC richiesta dall'amministrazione con nota del n. 54/ris del 6 luglio 2005;
3. foglio matricolare ufficiale di MC dal quale risultano i trasferimenti di sede ed i periodi nei quali ha prestato servizio in ogni sede;
4. prospetto con i relativi orari delle presenze in servizio di MC dal 17 maggio 2005 al 3 ottobre 2005, ivi compresa l'indicazione dettagliata delle assenze per ferie, malattia e permessi orari;
5. protocollo riservato dell'amministrazione resistente dal 17 maggio 2005 al 3 ottobre 2005;
6. documentazione relativa ai periodi di ferie richiesti dall'allora Comandante Provinciale VVFF di Ancona Ing. ME e dei relativi ordini del giorno;
7. eventuali provvedimenti adottati dal Comandante Ing. ME nei confronti del dipendente MC a seguito della risposta presentata dallo stesso nel termine di 15 giorni come MC richiesto con la nota del Comando provinciale VVF Ancona del 6 luglio 2005.

L'amministrazione, con provvedimento del 27 luglio 2009, ha negato l'accesso ai chiesti documenti perché dalla rappresentazione della motivazione non è in grado di "riscontrare se la conoscenza dei dati di cui trattasi è, *prima facie*, funzionale alla difesa della posizione subiettiva in gioco".

Avverso il provvedimento del 27 luglio, AD ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 14 settembre, ha, sostanzialmente, ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica ai controinteressati. Dai documenti allegati risulta che i

controinteressati MC e ME erano già stati individuati al momento della presentazione della richiesta di accesso.

Pertanto, al momento della presentazione del gravame alla Commissione, la ricorrente avrebbe dovuto notificare loro il gravame stesso secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, lett. *b*, d.P.R. n. 184/2006. Quindi, non avendo assolto l'incombente previsto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. *c*).

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale – 3 Circolo

Fatto

....., in qualità di insegnante della scuola primaria 3° Circolo Didattico di e di rappresentante sindacale della RSU di base, il 25 giugno 2009, ha presentato istanza di accesso alle domande di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010. L'amministrazione, al fine di tutelare il diritto alla tutela dei dati personali dei genitori che hanno presentato domanda di iscrizione dei propri figli presso il circolo didattico, ha negato l'accesso ai chiesti documenti.

Specifica, inoltre, l'amministrazione che il procedimento di formazione delle classi e di assegnazione del docente alla classe non è ancora concluso e che, pertanto, non sono stati emanati i relativi decreti, giustificativi, a parere dell'amministrazione, dell'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

La ricorrente, con ulteriore istanza del 27 giugno 2009, ha chiarito che il dirigente scolastico nel corso della riunione del consiglio di equipe dell'11 e del 15 giugno 2009, ha provveduto a comunicare a tutti i docenti di scuola primaria l'assegnazione alle classi; in particolare, la ricorrente è stata assegnata alla classe 1 Sez. b). ha chiesto, poi, di potere accedere al modello in bianco della domanda di iscrizione alle classi prime di scuola primaria a.s. 2009/2010 utilizzato dal Circolo Didattico, al fine di conoscere la tipologia di dati ivi contenuti.

Avverso il diniego dell'amministrazione ed il silenzio la ricorrente ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione scolastica, con memoria del 6 luglio, ha specificato che il modulo di iscrizione utilizzato dalla scuola, essendo conforme a quello ministeriale, è reperibile in via informatica ed è a disposizione di chiunque presso la segreteria.

La dirigente scolastica, ha chiarito, poi, che presso l'albo della scuola, a disposizione del pubblico, è consultabile l'elenco di tutti gli alunni iscritti e che frequenteranno le classi prime dell'anno scolastico 2009/2010, con l'indicazione del nome, del cognome e della data di nascita. Con riferimento alla motivazione posta a base del provvedimento di rigetto, l'amministrazione resistente ha affermato che il diritto alla protezione dei dati personali degli iscrivendi alunni debba prevalere sul diritto di accesso della ricorrente atteso che i moduli di iscrizione contengono informazioni relative alla professione dei genitori, al diritto degli studenti di avvalersi o no della religione cattolica ed, infine, il numero di telefono e il recapito. Ribadisce, ancora, la dirigente scolastica, che, la ricorrente è priva di un interesse ad accedere ai documenti atteso che non è stato ancora emanato il decreto di assegnazione dei docenti alle classi.

Questa Commissione nella seduta del 14 luglio aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica del ricorso ai genitori degli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione alle classi prime scuola primaria a.s. 2009/2010, i cui nominativi sono affissi nell'albo scolastico.

La ricorrente ha invitato a questa Commissione una richiesta di riesame affermando di non possedere i nominativi dei genitori degli alunni, di averne chiesto copia all'amministrazione la quale, con provvedimento del 24 agosto, ha confermato il proprio diniego all'istanza di accesso del 25 giugno 2009. Afferma, infatti, l'amministrazione con memoria del 14 u.s. che, in assenza di tale conferma, si potesse paventare l'ipotesi prevista dall'art. 25, comma 4, a tenore della quale "Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito".

Mentre, con riferimento all'istanza di accesso del 13 agosto, protocollata il 24 agosto, la Direzione Didattica Statale – 3 Circolo afferma che non sono ancora trascorsi i trenta giorni a decorrere dai quali si forma il silenzio rigetto.

Aggiunge, infine, di non avere i fondi per potere spedire le a.r. ai controinteressati.

Diritto

La ricorrente ha presentato a questa Commissione una richiesta di riesame della decisione assunta nel corso della seduta del 14 luglio.

Con riferimento alla richiesta di riesame, rilevata la presenza di soggetti controinteressati non individuabili dal ricorrente e dalla Commissione, quest'ultima invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato da ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione, esaminata la richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto da

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: PB

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico di Foggia

Fatto

PB, il 29 luglio u.s. ha chiesto all'Ufficio Scolastico di Foggia di potere accedere all'atto di individuazione, quale docente destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato del sig. AB, inserito nella graduatoria del concorso ordinario di cui al D.M. 23 marzo 1990, per la classe di concorso A033 – educazione tecnica nella scuola media, al posto n. 30, ossia immediatamente successivo al 29, occupato nella graduatoria dal ricorrente. I documenti sono richiesti al fine di “tutelare i propri diritti ed interessi, anche dinanzi ad organi internazionali preposti alla salvaguardia dei diritti umani, ivi compreso l'accesso al pubblico impiego in condizioni di uguaglianza, nonché per la salvaguardia della propria salute ed incolumità personale”.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione, PB ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Specifica il PB nel presente ricorso che l'amministrazione ha concesso l'accesso all'atto di rinuncia del prof. AB all'insegnamento a tempo determinato, ma non al provvedimento di individuazione; in particolare, afferma il ricorrente che quest'ultimo documento è necessario per valutare l'opportunità di presentare ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e per un'eventuale denuncia per il reato di cui all'art. 630 c.p. titolato sequestro di persona a scopo di estorsione.

Diritto

Preliminarmente si rileva che l'istanza formulata investe i dati di terze persone controinteressate, nella persona di AB al momento della domanda non individuabile dal ricorrente e dalla Commissione; la Commissione invita l'amministrazione a notificargli il gravame presentato da PB ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di un contro interessato al momento della domanda non individuabile, invita l'amministrazione a comunicargli, entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto da PB.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale di Bari

Fatto

La dott.ssa, dirigente medico in servizio di ruolo presso la ASL-BA, presso il presidio ospedaliero Umberto I – U.O.C. di ostetricia e ginecologia, dopo essere venuta a conoscenza che alcuni colleghi hanno presentato un esposto che la riguarda, presumibilmente relativo alla situazione lavorativa conseguente agli accertamenti svolti dalla commissione medica collegiale, ha presentato, il 29 gennaio 2009, istanza di accesso al predetto esposto. A seguito del silenzio dell'amministrazione, la ricorrente, con lettera del 4 luglio c.a. ha diffidato l'amministrazione a volere consentire l'accesso al chiesto documento.

Avverso il silenzio dell'amministrazione la ricorrente, il 4 settembre u.s. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

La Commissione rileva la propria incompetenza a decidere sul ricorso.

L'Amministrazione nei cui confronti è stato esercitato il diritto di accesso è qualificabile come Ente strumentale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992.

La competenza a riesaminare le determinazioni con cui è negato o differito l'accesso da parte di un'amministrazione regionale spetta al difensore civico competente per il relativo ambito territoriale, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, alla Commissione spettando esclusivamente la competenza a pronunciarsi nei confronti delle analoghe determinazioni delle amministrazioni statali.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza a decidere sul ricorso, ex art. 25, comma 4 della legge n. 241/ del 1990.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – I Reparto

Fatto

..... quale partecipante non vincitore al concorso per la nomina di sessanta sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dei Carabinieri, ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato e, l'8 maggio c.a. dopo successive istanze, ha chiesto di potere accedere alla relazione difensiva, alle deduzioni ed agli altri documenti istruttori del Ministero e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ciò al fine di consentire al ricorrente di conoscere tutti gli elementi istruttori acquisiti dall'amministrazione, le deduzioni delle parti, nonché per tutelare i propri diritti.

L'amministrazione, con provvedimento del 20 maggio, ha concesso l'accesso al decreto decisorio unitamente al parere del Consiglio di Stato; ha, tuttavia, formulato una comunicazione di provvedimento negativo, manifestando l'intenzione di non concedere l'accesso ai documenti difensivi dell'amministrazione perché, essendo intervenuto il decreto decisorio, è venuta meno l'attualità dell'interesse ed ha, infine, invitato il ricorrente a presentare osservazioni entro il termine di dieci giorni.

Avverso il provvedimento del 20 maggio, ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 141, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003 al Garante per la protezione dei dati personali, il quale dopo avere dichiarato la propria incompetenza ha invitato il ricorrente a rivolgersi al giudice amministrativo ovvero a questa Commissione.

Pertanto,, il 4 settembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, chiedendo a questa Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con la memoria del 15 settembre, ha ribadito le ragioni a sostegno del proprio diniego. Rileva, infatti, l'amministrazione la carenza di un interesse attuale del ricorrente ad accedere agli scritti difensivi della pubblica amministrazione, atteso che avverso il decreto decisorio del ricorso straordinario è esperibile solo il ricorso per revocazione per la cui azionabilità è sufficiente il parere del Consiglio di Stato.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di diniego parziale. Nel caso in esame, essendo il silenzio rigetto dell'amministrazione formatosi dal 5 giugno 2009, tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

Fatto

Il Sottotenente di Vascello dopo essere stato dichiarato idoneo non vincitore al concorso per la nomina di 12 ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina Militare – ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto /Guardia Costiera per l'anno 2006, ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nonostante il Supremo Consesso Amministrativo si fosse espresso con parere definitivo nell'adunanza del 13 gennaio 2009, il ricorrente, non avendo ricevuto la notifica del d.P.R. decisorio, è venuto a conoscenza che l'amministrazione ha predisposto "un'istanza di riesame" del suddetto parere al "vaglio" del Sottosegretario di Stato.

Pertanto, al fine di predisporre un'adeguata difesa, il ricorrente il 31 luglio ha chiesto di potere accedere alla citata istanza di riesame, accludendo all'istanza una marca da bollo da 1 Euro, a titolo di refusione forfetaria delle spese di copia.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Il ricorrente, con nota del 10 settembre, ha comunicato di volere rinunciare al ricorso atteso che l'amministrazione ha riferito di rilasciare copia della relazione richiesta dopo che il Sottosegretario di Stato la restituirà all'amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ambasciata italiana in Avana

Fatto

..... il 10 giugno ha nuovamente presentato istanza di accesso all'Ambasciata italiana in Avana dei seguenti documenti:

1. dichiarazione del 21 marzo 2007 presentata all'amministrazione resistente dalla ex moglie del ricorrente, sulla base della quale è stata ritardata la concessione del passaporto
2. dichiarazioni successive rilasciate all'amministrazione resistente dalla sig.ra
3. decreto consolare di concessione del passaporto e i relativi verbali;
4. le richieste inviate dal ricorrente all'Ambasciata affinché le inoltrasse al governo cubano, per conoscere le ragioni alla base del provvedimento di espulsione da Cuba nel settembre 2008;
5. le richieste inviate dal ricorrente all'Ambasciata da inoltrare al governo cubano per conoscere i motivi ostativi al rientro a Cuba del ricorrente.

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare la figlia minore, la cui madre, presenta disturbi psichici ed ha messo in atto due tentativi di suicidio, ed ha utilizzato la figlia minore nell'attività di prostituzione.

L'amministrazione, con provvedimento del 26 maggio, ha negato l'accesso ai documenti relativi al carteggio con i rappresentanti degli stati esteri ed esponenti dei governi e delle amministrazioni degli stati esteri, ai sensi dell'art. 2.1, lett. ggg) del D.M. n. 604 del 1994. L'amministrazione ha, poi, invitato il ricorrente a far pervenire apposita richiesta in allegato evidenziando la motivazione ed allegando le marche da bollo. Ha, infine, precisato di seguire la vicenda con le competenti autorità con la massima attenzione.

Avverso il provvedimento del 26 maggio il ricorrente, il 9 settembre u.s. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 stabilisce che in caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso il richiedente può presentare ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento dalla formazione del silenzio rigetto. Nel caso in esame, essendo il silenzio rigetto dell'amministrazione formatosi dal 26 maggio 2009, tale termine è da considerare scaduto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara irricevibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore della magistratura.

Fatto

Il signor, in data 30 luglio 2009, rivolgeva al Consiglio Superiore della Magistratura richiesta di estrazione di copia di tutta la documentazione in base alla quale era stata adottata la delibera C.S.M. dell'8.7.2009, in relazione alle note 24.11.2008 e 21.01.2009 prodotte dall'odierno ricorrente al C.S.M., motivando l'istanza di accesso con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi, anche in via giurisdizionale.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso il ricorrente adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso non è meritevole di accoglimento.

Il ricorrente, tanto nell'istanza di accesso, quanto nel ricorso, non ha fornito alcun elemento di prova circa la sussistenza di un suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera a) della legge n. 241/90, essendosi limitato a dedurre che la sua istanza di accesso è motivata dall'esigenza di tutelare, anche in via giurisdizionale, i suoi interessi.

Si impone, pertanto, il rigetto del ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Fatto

Il geometra, libero professionista, in data 1 agosto 2009, con due distinte comunicazioni ha chiesto al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "copia del documento della Regione Toscana con cui fu trasmessa la deliberazione consiliare n. 95 dell'11 marzo 1986" ad entrambe i Ministeri competenti, "al fine di potere esercitare correttamente la propria attività professionale".

Non avendo ricevuto alcun riscontro alle suddette istanze il geometra, il 14 settembre 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, chiedendo alla Commissione di annullare e dichiarare illegittimo il silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso.

Diritto

In merito al ricorso in esame si osserva quanto segue.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, non si riscontra la sussistenza di un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto che sia tale da far ritenere fondato il presente ricorso.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Ferrara

Fatto

....., il 26 giugno 2009 ha presentato istanza di accesso alla propria prova preselettiva del concorso, bandito dall'Università degli Studi di Ferrara, per la formazione della graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di personale della categoria C, area amministrativa; ciò al fine di valutare gli errori commessi.

L'amministrazione, con provvedimento del 20 luglio, di cui al ricorrente ha avuto conoscenza il 7 agosto, ha negato l'accesso al documento su indicato per carenza di un interesse diretto, concreto ed attuale della ricorrente.

Avverso il provvedimento del 20 agosto il 20 luglio u.s. ha presentato ricorso, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, chiedendo al Difensore Civico dell'Emilia Romagna di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Il Difensore Civico, il 28 agosto, ha inviato il ricorso a questa Commissione privo degli allegati; a seguito della richiesta di integrazione dell'istruttoria, il 10 settembre il Difensore Civico ha inviato la documentazione necessaria.

L'amministrazione, con nota del 21 settembre, ha comunicato che la richiesta di accesso dell'odierna ricorrente sarà soddisfatta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.